



Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI - SERVIZIO BIBLIOTECA

Documentazione e ricerche

Il finanziamento della politica
in Francia, Germania, Regno Unito,
Spagna e Stati Uniti d’America

n. 31

3 novembre 2006

Il quadro normativo interno è illustrato nel dossier del Servizio studi Il finanziamento della politica in Italia, Documentazione e ricerche n. 30 del 3 novembre 2006.

DIPARTIMENTO ISTITUZIONI

SIWEB

Il dossier è stato redatto in collaborazione tra il Servizio Studi – Dipartimento istituzioni e il Servizio Biblioteca – Osservatorio della legislazione straniera.

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AC0144.doc

INDICE

FRANCIA

Disciplina del finanziamento pubblico

- Contributo annuale
- Rimborso delle spese elettorali
- Contributi ai parlamentari

Disciplina del finanziamento privato

Disciplina dei controlli sulla gestione finanziaria

GERMANIA

Disciplina del finanziamento pubblico

- Entità dei contributi e requisiti per l'accesso
- Limiti ai contributi
- Contributi ai parlamentari e ai gruppi parlamentari

Disciplina del finanziamento privato

- I divieti
- Le sanzioni
- Il regime fiscale del finanziamento privato

Disciplina dei controlli sulla gestione finanziaria

Le fondazioni partitiche

- Origini delle *Parteinahe Stiftungen*
- Attività delle fondazioni e tipologia di contribuzione pubblica
- Entità dei contributi pubblici e controlli
- I bilanci di alcune fondazioni partitiche

REGNO UNITO

Disciplina del finanziamento pubblico

- Il finanziamento dei partiti di opposizione
- Il finanziamento indiretto ai partiti politici: l'offerta di servizi

Disciplina del finanziamento privato

Disciplina dei controlli sulla gestione finanziaria

SPAGNA

Disciplina del finanziamento pubblico

- Il finanziamento ordinario (o finanziamento pubblico diretto)
- Il rimborso delle spese elettorali
- Il finanziamento indiretto ai partiti politici: l'offerta di servizi in occasione della campagna elettorale
- Il finanziamento dei gruppi parlamentari

Disciplina del finanziamento privato

Disciplina dei controlli sulla gestione finanziaria

Le fondazioni partitiche

STATI UNITI D'AMERICA

Premessa

Disciplina del finanziamento pubblico (elezioni presidenziali)

Disciplina del finanziamento privato

Disciplina dei controlli sulla gestione finanziaria

La riforma del marzo 2002 e le presidenziali del 2004

TABELLE DI RAFFRONTO SUL FINANZIAMENTO STATALE DIRETTO AI PARTITI POLITICI

Francia

DISCIPLINA DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO

Il sistema di finanziamento dei partiti politici, disciplinato per la prima volta nel 1988 (Legge n. 88-227, *Loi relative à la transparence financière de la vie politique*), è stato poi riformato più volte (da ultimo nel 1995) e può essere definito un sistema misto, basato sia sul finanziamento pubblico che su quello privato.

Contributo annuale

Il finanziamento pubblico è a carico del bilancio dello Stato e l'entità dell'erogazione è stabilita annualmente dalla legge finanziaria sulla base delle proposte presentate congiuntamente al Governo da parte degli Uffici di Presidenza di Assemblea Nazionale e Senato (art. 8, *L. n. 88-227*).

L'ammontare individuato dalla legge finanziaria è ripartito in due frazioni eguali:

1) una frazione è destinata ai partiti politici in funzione dei *voti ottenuti in occasione delle ultime elezioni* per il rinnovo dell'Assemblea nazionale (circa *33 milioni di euro* per il 2006). Requisito per l'accesso al contributo è che il partito abbia presentato candidati in almeno 50 circoscrizioni^[1]; in tal caso il finanziamento viene erogato in proporzione ai voti ottenuti al primo turno, senza alcuna soglia di sbarramento^[2]. Il requisito della presentazione di candidature in 50 circoscrizioni non si applica ai partiti che abbiano presentato candidati solo in uno o più dipartimenti d'oltremare;

2) la seconda frazione è destinata ai partiti politici in funzione della loro *rappresentanza parlamentare* (*40,13 milioni di euro* per il 2006). Accedono alla ripartizione della seconda frazione i partiti - aventi i requisiti previsti per la ripartizione della prima frazione - che sono riusciti ad ottenere degli eletti all'Assemblea nazionale o al Senato. A tal fine, ogni parlamentare, all'inizio della sessione ordinaria, comunica all'Ufficio di presidenza dalla propria assemblea a quale partito è collegato. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli uffici di presidenza delle Assemblies comunicano al primo ministro la ripartizione dei parlamentari fra i partiti politici.

Lo stanziamento per il contributo statale annuale ai partiti politici è invariato dal 1995 ad oggi: 80.264.408 euro. Tuttavia, in applicazione alle disposizioni introdotte nel 2000 per favorire le pari opportunità tra uomo e donna nell'accesso alle cariche elettive, anche nel 2006 circa *7 milioni di euro* non sono stati versati ai partiti per le sanzioni finanziarie inflitte *per non rispetto dell'obbligo della parità*^[3]. Pertanto l'ammontare effettivo del contributo pubblico previsto a disposizione dei partiti politici per il 2006 risulta essere di *73,48 milioni di euro*^[4].

Rimborso delle spese elettorali

Il codice elettorale francese prevede (Capitolo V bis, *Financement ed plafonnement des dépenses électorales*, L52-4/L52-18) un contributo statale per il parziale rimborso delle spese elettorali sostenute dai candidati alle elezioni presidenziali^[5], politiche, europee nonché alle elezioni nei cantoni e municipi con più di nove mila abitanti.

I candidati a dette elezioni sono soggetti al rispetto di limiti di spesa (*plafond des dépenses électorales*). La determinazione del limite di spesa è effettuata in funzione del numero di abitanti della circoscrizione d'elezione.

Per le elezioni dei componenti dell'Assemblea nazionale, il limite di spesa è fissato a 38.000 euro a candidato, cifra da maggiorare di 0,15 euro per ogni abitante della circoscrizione elettorale. Inoltre, a partire dalle elezioni del 2002, il limite viene ulteriormente maggiorato di un coefficiente moltiplicatore (attualmente fissato a 1,18)[6].

Una volta individuato il limite di spesa, il sistema dei rimborsi elettorali segue un doppio binario:

- *rimborso effettivo* delle spese connesse alla c.d. campagna ufficiale, cioè alla campagna che si sostanzia nell'uso di una certa tipologia tipica di mezzi di propaganda. Tale rimborso avviene dopo il deposito dei conti delle campagne ed è subordinata all'avvenuto ottenimento del 5% dei voti per le elezioni legislative;
- *rimborso forfettario* delle spese di campagna (intesa quest'ultima nella sua generalità), che è in buona sostanza un finanziamento non collegato ad una effettiva dimostrazione di spesa, ma avente i connotati del sussidio. In particolare, il rimborso spetta ai soli candidati che abbiano ottenuto *almeno il 5% dei suffragi* nel primo turno elettorale e siano in regola con le disposizioni di legge in materia di dichiarazione delle spese elettorali. Il rimborso è pari al 50% del limite di spesa fissato per ciascun candidato ma non può, in ogni caso, superare l'ammontare delle effettive spese sostenute dal candidato secondo quanto riportato nella dichiarazione da questi presentata[7].

Per quanto riguarda l'elezione a suffragio universale del Presidente della Repubblica, l'articolo 3 della legge 62-1292, modificato dalla legge organica n. 2006-404 del 5 aprile 2006, fissa il *limite delle spese* elettorali per i candidati in 13,7 milioni di euro per i candidati presenti soltanto al primo turno e 18.3 milioni di euro per i candidati presenti anche al ballottaggio.

A seguito della presentazione delle liste di candidati il Ministero degli Interni versa a ciascun candidato alla presidenza 153.000 euro a titolo di *acconto* sul futuro rimborso elettorale.

In generale, per quanto riguarda il "costo delle elezioni" per il bilancio francese, è possibile segnalare a titolo di esempio che il rimborso forfettario dello Stato delle spese per le elezioni tenutesi nell'anno 2004 è ammontato a[8]:

- circa 32,3 milioni di euro per le elezioni regionali;
- 23,8 milioni di euro per le elezioni cantonali;
- infine sono stati erogati a titolo di rimborso oltre 27.517 milioni di euro in occasione dell'elezione dei rappresentanti francesi al Parlamento europeo.

Contributi ai parlamentari

I parlamentari francesi percepiscono - a carico dei bilanci delle rispettive assemblee - indennità di carica. Le somme stanziare a questo fine si sommano con gli oneri legati alla predisposizione di servizi per i parlamentari e al finanziamento degli oneri sociali.

Nel 2005 il bilancio dell'Assemblea nazionale francese ha stanziato, a questi fini, 266.195.060 euro (divenuti 275.130.560 euro nel 2006); il Senato ha stanziato invece 139.257.300 euro (divenuti 140.350.100 euro nel 2006).

ASSEMBLEA NAZIONALE				
Impegni di spesa	Bilancio 2005	Bilancio 2006	Variazione 2005/2006	
			Valore assoluto	In %
<i>Indennità parlamentari</i>	48.158.050	48.517.600	+ 359.550	+ 0,75%
<i>Sicurezza sociale e pensioni</i>	61.563.000	61.194.250	- 368.750	-0,60%
<i>Segreterie parlamentari</i>	139.575.680	147.366.710	+ 7.791.030	+ 5,58%
<i>Altri oneri</i>	16.898.330	18.352.000	+ 1.453.670	+ 8,60%
TOTALE	266.195.060	275.130.560	+ 8.935.500	+ 3,35%
SENATO				
Impegni di spesa	Bilancio 2005	Bilancio 2006	Variazione 2005/2006	
			Valore assoluto	In %
<i>Indennità parlamentari</i>	27.848.700	28.127.200	+ 278.500	+ 1,00 %
<i>Sicurezza sociale e pensioni</i>	8.463.600	8.750.000	+ 286.400	+ 3,38 %
<i>Segreterie parlamentari e altri supporti all'esercizio del mandato parlamentare</i>	102.945.000	103.472.900	+ 527.900	+ 0,51 %
TOTALE	139.257.900	140.350.100	+ 1.092.200	+ 0,78 %

(Fonte: *Assemblée nationale, Projet de loi de finances pour 2006 - Rapport relatif aux budgets 2006 des assemblées parlementaires*)

DISCIPLINA DEL FINANZIAMENTO PRIVATO

Le modalità ed i limiti entro i quali è ammesso il finanziamento privato dei partiti politici sono stabiliti dagli artt. 11 e seguenti della legge n. 227 del 1988, modificati da ultimo dalla legge n°2005-1719 del 30 dicembre 2005. Anzitutto, la legge dispone che i partiti politici possano raccogliere fondi e contributi per il finanziamento della loro attività esclusivamente per il tramite di un *mandatario*, che può essere sia una associazione, sia una persona fisica (art. 11).

Le *associazioni di finanziamento* devono ricevere l'approvazione di uno speciale organo di controllo, la "*Commission Nationale des comptes de campagne et des financements politiques*"[9]. L'approvazione della Commissione è subordinata alla condizione che l'associazione abbia quale unico scopo sociale quello del reperimento dei fondi necessari per il finanziamento di un partito politico e che nel suo statuto sia definita la circoscrizione territoriale all'interno della quale essa intende svolgere la propria attività.

Il mandatario finanziario, sia esso associazione o persona fisica, è tenuto ad aprire un conto bancario o postale unico, sul quale deve depositare tutti i fondi reperiti; esso deve inoltre predisporre, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un documento ricapitolativo di tutte le donazioni effettuate a favore del partito nel corso dell'anno; tale conto deve essere trasmesso entro tre mesi all'organo di controllo.

Inoltre, la legge fissa i divieti e i limiti del finanziamento privato.

Donazioni a partiti politici e a candidati possono essere effettuate solo da persone fisiche.

A partire dal 1995 sono stati infatti *vietati i finanziamenti da parte delle persone giuridiche*, i finanziamenti che provengono da enti di diritto pubblico, enti privati con maggioranza del capitale appartenente ad enti pubblici, casinò e case da gioco, nonché Stati esteri.

Inoltre, le *donazioni delle persone fisiche* a favore di uno stesso partito politico *non possono eccedere la cifra di 7.500 euro all'anno* e le donazioni superiori a 150 euro devono essere fatte per assegno, bonifico, prelievo automatico o carta di credito.

Il mandatario rilascia una ricevuta al donatore nella quale è possibile, secondo particolari modalità, non menzionare la denominazione del partito o del gruppo politico beneficiario per i doni di importo pari o inferiore a 3000 euro.

La sanzione prevista per la violazione di queste disposizioni è, per le ipotesi più gravi, l'ammenda di 3750 euro insieme alla detenzione per 1 anno (o una delle due pene) (art. 11-5).

Le donazioni effettuate a beneficio dei partiti e delle formazioni politiche, al pari delle quote di iscrizione agli stessi, sono fiscalmente deducibili per il 66% del loro importo totale^[10].

DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLA GESTIONE FINANZIARIA

I partiti ed i movimenti politici beneficiari del finanziamento pubblico non sono sottoposti al controllo della Corte dei conti. Lo afferma - derogando così ad una norma generale - l'art. 10 della legge 88-227.

In ogni caso, la legge obbliga i partiti e movimenti che beneficiano di finanziamenti sia pubblici che privati a tenere una contabilità, nella quale devono essere esposti sia il rendiconto del partito, sia i rendiconti degli enti e delle società dei quali il partito detiene la metà del capitale, o nei quali abbia dei rappresentanti nel consiglio di amministrazione o comunque eserciti un potere preponderante di decisione o di gestione (art. 11-7, loi 88-227).

Tali rendiconti debbono essere certificati da due revisori dei conti e devono essere depositati entro il primo semestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio presso la "*Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques*" che ne assicura una pubblicazione sommaria sul "*Journal officiel*" della Repubblica francese.

Qualora la Commissione accerti la violazione di uno degli obblighi previsti dalla legge, il partito perde il diritto ad ottenere il finanziamento pubblico per l'anno successivo.

Ulteriori controlli - e relative sanzioni - sono previsti in ordine alle campagne elettorali e concernono sia la contabilità tenuta dai candidati che il rispetto dei limiti di spesa.

Ad esempio, in caso di superamento dei limiti di spesa, accertato dalla Commissione nazionale, il candidato è tenuto a versare al Tesoro una somma pari all'ammontare per il quale ha superato il limite (art. L 52-15 del codice elettorale). Oltre alla sanzione pecuniaria possono essere applicate sanzioni elettorali e penali. La sanzione dell'ineleggibilità del candidato per un anno può essere comminata dal Consiglio costituzionale, mentre l'autorità giudiziaria può infliggere un'ammenda di 3.750 euro unitamente all'arresto fino ad un anno (o alternativamente una delle due pene) a carico

del candidato nella circoscrizione uninominale o del capolista in caso di sistema proporzionale che abbia raccolto o accettato fondi in violazione della legge, che abbia superato i limiti di spesa o violato le disposizioni sulla contabilità elettorale (art. L 113-1 del codice elettorale).

A titolo di esempio si riportano di seguito le tabelle (in euro e in percentuale) sulle entrate per il 2004 delle otto principali formazioni politiche in Francia. I dati riportati permettono di apprezzare l'importanza del finanziamento pubblico, diretto o indiretto, della vita politica e la diversa ripartizione tra le principali forze politiche francesi. Il contributo pubblico diretto attribuito ai partiti politici per il 2004 è stato di 73.235.264,94 euro e le otto formazioni politiche rappresentate nelle tabelle hanno ricevuto circa il 93 % dei finanziamenti.

Lo Stato inoltre garantisce un finanziamento indiretto alla vita politica del Paese accordando un vantaggio fiscale del 66% per i versamenti e le donazioni al mandatario di un partito (compresi i versamenti degli eletti a determinate condizioni).

Entrate delle otto principali formazioni politiche francesi per il 2004 (in euro)[11]

<i>Formazione politica</i>	<i>Versamenti degli iscritti</i>	<i>Contributi degli eletti</i>	<i>Donazioni di persone fisiche</i>	<i>Finanziamento pubblico:</i> <i>2004</i>	<i>Altre entrate (*)</i>	<i>TOTALE entrate</i>
Union pour un Mouvement populaire	3.579.611	1.816.489	3.771.233	33.073.341	31.800.720	74.041.394
Parti Socialiste	8.172.652	10.925.359	462.270	18.394.471	7.050.320	45.005.072
Parti communiste français	2.880.858	17.925.359	4.202.021	3.717.106	8.683.912	37.397.318
Front national	568.939	30.185	761.775	4.580.230	1.814.791	7.755.920
Union pour la démocratie française	42.663	122.712	349.804	4.544.246	2.724.456	8.083.881
Les Verts	1.189.706	1.284.064	72.297	2.062.771	987.677	5.596.515
Lutte ouvrière	768.872	138.240	45.318	495.243	1.148.525	2.696.198
Parti radical de gauche	197.237	86.127	59.922	1.255.629	562.189	2.161.104
TOTALE.	17.700.538	32.316.597	9.724.640	68.123.037	54.772.590	182.637.402

(*) La colonna "Altre entrate" raccoglie: la devoluzione degli eccedenti dei conti delle campagne elettorali, i contributi ricevuti da altre formazioni politiche, i proventi di manifestazioni e convegni, proventi eccezionali e altre entrate suscettibili di variazioni annuali importanti.

Formazione politica	Versamenti degli iscritti	Contributi degli eletti	Donazioni di persone fisiche	Finanziamento pubblico: 2004	Altre entrate
Union pour un Mouvement populaire	4,8	2,5	5,1	44,7	42,9
Parti Socialiste	18,2	24,3	1,0	40,9	15,7
Parti communiste français	7,7	47,9	11,2	9,9	23,2
Front national	7,3	0,4	9,8	59,1	23,4
Union pour la démocratie française	4,2	1,5	4,3	56,2	33,7
Les Verts	21,3	22,9	1,3	36,9	17,6
Lutte ouvrière	29,6	5,3	1,7	19,1	44,2
Parti radical de gauche	9,1	4,0	2,8	58,1	26,0
TOTALE	9,7	17,7	5,3	37,3	30,0

Entrate delle otto principali formazioni politiche francesi per il 2004 (in %)[12]

Germania

DISCIPLINA DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO

L'attuale sistema tedesco di finanziamento pubblico dei partiti è il frutto del serrato confronto che si è sviluppato in oltre 50 anni, fra legislatore e giudice costituzionale, e che ha portato, da ultimo, alla legge 31 gennaio 1994 (*Gesetz über die politischen Parteien - Parteiengesetz*).

Con una prima pronuncia nel 1966 il Tribunale costituzionale federale dichiarò l'incostituzionalità di qualsiasi forma di sovvenzione pubblica delle organizzazioni partitiche, ammettendo soltanto il rimborso delle spese elettorali. Il legislatore dette seguito alla sentenza approvando la *legge sui Partiti* (24 luglio 1967), che disciplinava compiutamente e generosamente i rimborsi elettorali.

I costi della politica crebbero pesantemente costringendo a distanza di alcuni anni (9 aprile 1992) il Tribunale costituzionale ad intervenire nuovamente, dichiarando l'incostituzionalità di importanti profili della normativa. In particolare, il Tribunale sanzionò:

- il fatto che il contributo pubblico continuasse ad essere presentato come "rimborso delle spese elettorali", pur essendo di fatto divenuto un finanziamento in via continuativa delle formazioni politiche;
- le forti deduzioni fiscali ammesse dalla legge per le donazioni ai partiti;
- le disposizioni che ripartivano parte del contributo pubblico ai partiti indipendentemente dal loro effettivo seguito elettorale.
- Il Tribunale costituzionale è intervenuto nuovamente con la sentenza del 26 ottobre 2004 accogliendo il ricorso di due piccoli partiti che lamentavano l'incostituzionalità del c.d. *Drei-Länder-Quorum*, in base al quale se un partito non fosse riuscito a ottenere almeno lo 0,5% dei voti nelle elezioni per il rinnovo del Bundestag o del Parlamento europeo, avrebbe potuto accedere al contributo statale calcolato sulla quota di autofinanziamento, soltanto riportando almeno l'1% dei voti nelle tre più recenti elezioni regionali, o in alternativa, almeno il 5% dei voti in una sola di esse. La Corte costituzionale federale ha considerato tale previsione legislativa in contrasto con l'obbligo di imparzialità a cui deve rispondere il legislatore nei confronti della competizione politica, in quanto ha ritenuto che la norma fosse discriminante per le forze politiche minori.

Entità dei contributi e requisiti per l'accesso

La legge del 1994 così come modificata dall'articolo 2 della legge del 22 dicembre 2004 prevede che alle formazioni politiche venga *annualmente* corrisposto, a carico del bilancio dello Stato (art. 18, c. 3):

- un *contributo proporzionale ai voti ricevuti (Wählerstimmen)*, pari a 0,85 euro per ogni voto valido, fino a 4 milioni di voti e a 0,70 euro per ogni voto ulteriore ottenuto da ciascuna formazione nelle ultime elezioni per il Bundestag, per il Parlamento europeo e per i Parlamenti dei Länder.;
- un *contributo calcolato sulla quota di autofinanziamento (Zuwendungsanteil)*, di 0,38 euro per ogni euro che il singolo partito abbia ricevuto come *donazione* o a titolo di quota di iscrizione da una persona fisica (si tiene conto soltanto dei finanziamenti che non superano i 3.300 euro).

Per accedere ai suddetti contributi è necessario il raggiungimento di determinati *risultati elettorali minimi*.

In particolare, ottengono tali finanziamenti le formazioni politiche che hanno conseguito una percentuale di voti di lista validi pari allo 0,5% del totale dei voti validi (per le elezioni europee e del Bundestag) o all'1% dei voti validi (per le elezioni dei Parlamenti dei Länder).

Queste forme di sovvenzione rispondono ai principi enunciati dal Tribunale costituzionale, secondo cui la ripartizione delle disponibilità complessive tra i partiti deve corrispondere, in parte, al risultato elettorale effettivamente conseguito ed, in parte, al loro "radicamento nella società", misurabile proprio in base all'ammontare del finanziamento ottenuto mediante forme lecite.

La nona modifica della legge sui partiti del 22 dicembre 2004 ha accolto la sentenza del Tribunale costituzionale sopra ricordata abrogando l'articolo 3 dell'ottava legge di modifica della legge sui partiti, relativo al Drei-Länder-Quorum, e ha introdotto ulteriori norme relative alla documentazione contabile dei partiti, quali la doppia contabilità e l'adeguamento del limite assoluto del finanziamento statale dei partiti.

Limiti ai contributi

La legge stabilisce inoltre un limite assoluto ai contributi annuali federali (*absolute Obergrenze*): il finanziamento pubblico complessivo non può superare i 133 milioni di euro.

Un ulteriore limite, relativo, riguarda inoltre la quota di finanziamento pubblico da destinare al singolo partito (*relative Obergrenze*): tale quota non potrà eccedere l'importo annuale ottenuto dal partito stesso tramite versamenti spontanei di sostenitori ed iscritti.

Prospetto del finanziamento pubblico ai maggiori partiti politici per l'anno 2005
(in euro)

Partito	Voti)[13]	Auto finanziamento	Contributo pubblico in base ai voti[14]	Contributo pubblico in base all'auto finanziamento[15]	Totale contributo pubblico calcolato[16]	Limite assoluto al contributo pubblico[17]	Limite relativo al contributo pubblico[18]	SOMMA EROGATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SPD	33.159.780	77.803.651,00	23.811.846,00	29.565.387,38	53.377.233,38	43.774.251,37	116.887.231,00	43.774.251,
CDU	36.083.670	77.106.316,73	25.858.569,00	29.300.400,36	55.158.969,36	45.235.439,11	105.495.050,66	45.235.439,
CSU	8.667.141	16.309.376,00	6.666.998,70	6.197.562,88	12.864.561,58	10.550.126,28	27.919.110,00	10.550.126,
GRÜNE	9.494.099	11.585.222,75	7.245.869,30	4.402.384,65	11648.253,95	9.552.641,91	14.932.853,38	9.552.641,
Die Linke[20]	7.555.275	11.832.778,65	5.888.692,50	4.496.455,89	10.385.148,39	8.516.778,92	12.996.798,95	8.516.778,
FDP	8.616.127	13.305.979,38	6.631.288,90	5.056.272,16	11.687.561,06	9.584.877,36	19.407.193,25	9.584.877,
REP	1.185.811	1.521.211,68	1.007.939,35	578.060,44	1.585.999,79	1.300.666,02	1.599.943,30	1.300.666,
DVU	77.683	607.421,17	66.030,55	230.820,04	296.850,59	243.444,85	665.341,29	243.444,
Pro DM	25.763	75.800,71	21.898,55	28.804,27	50.702,82	41.580,99	102.339,46	41.580,
Tierschutzpartei[21]	365.456	57.000,72	310.637,60	21.660,27	332.297,87	272.514,88	61.036,62	61.036,
Ödp	245.589	1.423.695,03	208.705,65	541.004,11	749.754,76	614.868,01	1.466.459,63	614.868,
SSW	51.920	76.953,73	44.132,00	29.242,42	73.374,42	60.173,79	413.072,54	60.173,
NPD	1.242.181	1.180.490,23	1.055.853,85	448.586,29	1.504.440,14	1.233.779,59	1.341.796,39	8.516.778,
GRAUE	351.658	3.107.088,69	298.909,30	1.180.693,70	1.479.603,00	1.213.410,84	3.132.048,27	1.213.410,

(Fonte: *Deutscher Bundestag*)

Contributi ai parlamentari e ai gruppi parlamentari

Al finanziamento della politica appartiene anche l'indennità finanziaria che ricevono i deputati (l'art. 48, comma 3 della legge fondamentale riconosce il diritto dei deputati ad "un'adeguata indennità, che assicuri la loro indipendenza").

Peraltro, gli statuti di tutti i partiti obbligano i propri rappresentanti a versare una cospicua somma al partito (*Parteisteuer*). Di fatto, dunque, nell'indennità ai parlamentari si nasconde in parte un ulteriore e indiretto contributo al partito, anche tenuto conto che il contributo "volontario" è detraibile dalle tasse.

Si ricorda, infine, che la legge tedesca sullo status del parlamentare prevede l'erogazione di contributi pubblici ai gruppi parlamentari per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

DISCIPLINA DEL FINANZIAMENTO PRIVATO

Le modalità del finanziamento privato, ovvero delle donazioni (*Spenden*), ai partiti politici sono disciplinate dagli art. 25 e ss. della legge sui partiti.

I divieti

La legge, pur affermando il diritto dei partiti di accettare donazioni da privati, introduce alcuni divieti.

Sono vietate le donazioni:

- effettuate da organismi di diritto pubblico o imprese che abbiano una componente azionaria, a partire dal 25%, di origine pubblica, gruppi e comitati parlamentari nonché gruppi o comitati di rappresentanze comunali;
- effettuate da fondazioni politiche, enti, associazioni di persone e fondazioni che, in base al rispettivo atto costitutivo, perseguano esclusivamente e direttamente fini sociali, caritatevoli o ecclesiastici;
- effettuate da associazioni di categoria che le abbiano a loro volta ricevute a condizione di trasmetterle ad un partito politico;
- che superano i 1000 euro quando non sia noto il donatore;
- che perseguono lo scopo di ottenere vantaggi economici o politici;
- che provengono dall'estero.

Tutte le donazioni devono essere comunicate al Presidente del Bundestag che ha cura di renderli noti tramite la pubblicazione del Rapporto dei rendiconti dei partiti (*Rechenschaftsbericht*).

Le donazioni provenienti dall'estero sono lecite soltanto se:

- provengono dal patrimonio di un cittadino tedesco o dell'Unione europea o da un'impresa a prevalente proprietà (più del 50%) tedesca;
- sono destinate a partiti che rappresentano minoranze nazionali nella regione di origine e provengono da Stati confinanti con la Repubblica federale di Germania nei quali vivono persone aventi quella stessa origine etnica (es. Alto Adige);
- il donatore è straniero ma la donazione non supera i 1.000.

Le sanzioni

L'art. 23-A determina le sanzioni applicabili in caso di donazioni effettuate in violazione delle norme stabilite dall'art. 25, ovvero di donazioni non rendicontate: il partito perde il diritto ai contributi pubblici in misura pari al doppio della somma ottenuta in modo illegittimo, o non pubblicata, ovvero non utilizzata in modo conforme alla legge.

Il regime fiscale del finanziamento privato

I privati che partecipano al finanziamento dei partiti godono di alcune *agevolazioni fiscali*.

Anzitutto, le somme versate ai partiti a titolo di donazione o di versamento di quote sociali possono infatti essere *dedotte dal reddito imponibile* sino ad un massimo di 3.300 euro, elevabile a 6.600 euro in caso di cumulo dei redditi tra i coniugi.

A tale agevolazione fiscale la legge ne aggiunge una seconda, introdotta in seguito alle decisioni del Tribunale costituzionale che aveva giudicato eccessivamente penalizzante nei confronti dei cittadini meno abbienti il sistema delle deduzioni dall'imponibile per il finanziamento dei partiti: chi effettua una donazione ad un partito può infatti optare, anziché per la deduzione dell'imponibile, per uno *sconto sull'imposta* dovuta pari ad un massimo di 767 euro, elevabili a 1.534 euro in caso di cumulo dei redditi tra i coniugi. Possono beneficiare di tale agevolazione anche i cittadini che versano delle somme a movimenti ed associazioni non costituiti in partiti politici come definiti dall'art. 2 della legge del 1967, purché tali enti partecipino alle elezioni politiche con propri candidati.

DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLA GESTIONE FINANZIARIA

Punto di partenza del controllo pubblico sulle finanze dei partiti tedeschi è l'articolo 21, I, 4 della Legge fondamentale, in forza del quale i partiti "devono rendere conto pubblicamente della provenienza e dell'uso delle loro risorse finanziarie come pure del loro patrimonio". La legge sui Partiti politici introduce quindi all'art. 23 un obbligo di *rendicontazione*.

La presidenza di ciascun partito è tenuta a rendere conto pubblicamente, attraverso una relazione, della provenienza e dell'uso dei mezzi finanziari che sono affluiti al partito nel corso dell'anno, così come della consistenza del patrimonio del partito. Il rendiconto consta pertanto del conteggio delle

entrate e delle uscite e del conto patrimoniale, articolati secondo le voci individuate dall'art. 24. Nella relazione deve essere altresì indicato il numero degli iscritti al partito soggetti al pagamento della quota d'iscrizione.

Il rendiconto deve essere esaminato da un revisore dei conti o da una società di revisione.

Il revisore può chiedere al presidente del partito o alle persone da questo delegate, qualsiasi chiarimento o prova che l'accurato adempimento del suo compito di controllo esiga. Egli può altresì controllare i documenti giustificativi del rendiconto, i registri e gli atti, nonché la consistenza della cassa e del patrimonio. Del risultato della verifica viene dato atto in una relazione scritta che deve essere consegnata alla presidenza del partito.

Il rendiconto e la relativa relazione giustificativa sono quindi trasmessi, entro il 30 settembre dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferiscono, al Presidente del Bundestag, il quale ne verifica la regolarità formale, riferendo annualmente all'Assemblea sullo stato delle finanze dei partiti e sui loro rendiconti.

La mancata presentazione del rendiconto secondo le prescrizioni legali comporta la sospensione dei contributi statali.

I rendiconti dei partiti ed i relativi rapporti giustificativi sono pubblicati come atti del Bundestag.

Spetterà poi alla Corte federale dei Conti il compito di verificare che il Presidente del Bundestag, nella sua qualità di amministratore dei fondi erogati dallo Stato, abbia provveduto al rimborso delle spese elettorali.

LE FONDAZIONI PARTITICHE

Origini delle *Parteinahe Stiftungen*

Un tratto caratteristico dell'esperienza tedesca del finanziamento pubblico della vita politica è costituito dalla destinazione di ingenti risorse del bilancio statale alle fondazioni culturali collegate ai partiti politici (*parteinahe Stiftungen*).

L'istituzione da parte dei maggiori partiti tedeschi di fondazioni culturali risale agli anni '50 e si inserisce nell'ambito delle iniziative allora in più sedi avviate, anche con l'aiuto delle potenze vincitrici del conflitto mondiale, per rivitalizzare la sensibilità nei confronti dei valori democratici da parte dei cittadini dopo la caduta del regime nazista. La SPD e la CDU diedero così per prime vita a delle fondazioni culturali, quali enti provvisti di distinta personalità giuridica, anche se sotto lo stretto controllo da parte del partito di riferimento (la responsabilità degli organi direttivi delle fondazioni era, ed è tuttora rimasta, appannaggio di personalità di spicco del partito). L'attività delle fondazioni era in questo periodo prevalentemente concentrata nell'organizzazione di incontri seminariali e corsi di formazione, nel finanziamento di borse di studio e nell'effettuazione di ricerche in campo politico-sociale. Per la realizzazione di specifiche iniziative,

già a partire dai primi anni '60 le fondazioni vicine ai partiti divennero beneficiarie di modesti contributi pubblici.

Il salto di qualità su questo piano si ebbe tuttavia nel 1962 quando il Bundestag decise di inserire nello stato di previsione del neoistituito Ministero per lo sviluppo un contributo di 130.000 DM a favore delle fondazioni collegate ai partiti per la realizzazione di progetti di educazione politica nei paesi in via di sviluppo. Tale contribuzione non solo doveva conoscere negli anni seguenti un notevole incremento, sino a raggiungere nel 1970 la somma di 45 milioni di DM, ma soprattutto inaugurava la già ricordata prassi di disporre il finanziamento pubblico a favore di questo tipo di fondazioni unicamente sulla base dell'inserimento di finalizzazioni di spesa "ad hoc" nei capitoli della legge di bilancio, prescindendo da qualsiasi forma di disciplina legislativa "sostanziale" della materia.

La medesima procedura venne adottata nel 1966, quando, all'indomani della citata sentenza con cui il Tribunale costituzionale ebbe a dichiarare illegittimo il finanziamento pubblico dell'attività generale dei partiti, il Bundestag inserì nella legge di bilancio per il 1967, nei capitoli del ministero dell'interno, un "contributo globale" a favore delle fondazioni "vicine" ai partiti rappresentati nel Bundestag.

Beneficiarie dei finanziamenti sono, come si è detto, le fondazioni legate ai partiti rappresentati nel Bundestag. Si tratta delle seguenti fondazioni:

- *Friedrich Ebert Stiftung* (SPD);
- *Konrad Adenauer Stiftung* (CDU);
- *Hanns Seidel Stiftung* (CSU);
- *Heinrich-Böll Stiftung* (Bündnis 90/Die Grünen)
- *Friedrich Naumann Stiftung* (FDP);
- *Rosa Luxemburg Stiftung* (PDS)

Per quanto concerne i *rapporti con il partito* di riferimento, le fondazioni hanno una distinta personalità giuridica, fanno assegnamento su risorse proprie e perseguono finalità specifiche ed estranee al diretto confronto politico.

Peraltro, il controllo di tali organizzazioni è di fatto saldamente nelle mani dei partiti attraverso il frequente cumulo di cariche nella fondazione e nel partito da parte delle medesime personalità.

Le fondazioni svolgono inoltre di fatto una serie di attività che direttamente o indirettamente risultano funzionali alle strategie politiche del partito: basti pensare, ad esempio, all'effettuazione di vasti e accurati sondaggi elettorali, i cui risultati vengono di solito resi noti ai responsabili del partito con largo anticipo rispetto al momento della loro pubblicazione. E' inoltre generalmente riconosciuto come contributi e donazioni da parte di privati alle fondazioni rappresentino un sistema di indiretto sostegno finanziario ai partiti che si sottrae alla disciplina che si è sopra descritta per i

finanziamenti diretti. Le donazioni alle fondazioni godono infatti di più ampi benefici fiscali rispetto a quelle effettuate direttamente a favore dei partiti.

Attività delle fondazioni e tipologia di contribuzione pubblica

Gli ambiti in cui si concentra oggi prevalentemente l'attività delle *parteinahe Stiftungen* sono i seguenti:

- *Educazione politica*. Le fondazioni organizzano corsi e seminari di vario livello: si va dai seminari di specializzazione postuniversitaria su argomenti di interesse politologico o sociologico ai corsi di educazione civica per le scolaresche. Molto diffusa è l'organizzazione di stages in cui vengono offerti ai partecipanti, oltre ai corsi, vitto e alloggio semigratuito presso una delle sedi della fondazione;
- *Borse di studio*. Le fondazioni finanziano un gran numero di borse di studio destinate a studenti tedeschi e stranieri impegnati in studi di livello universitario. La selezione per la concessione delle borse è effettuata tenendo conto dei titoli accademici e sulla base di criteri di affiliazione politica.
- *Ricerca*. Le fondazioni effettuano studi e ricerche nei più svariati campi delle scienze sociali e politiche. Spetta normalmente ad esse, inoltre, la tenuta degli archivi del partito di riferimento. Un'altra attività è quella riguardante i sondaggi di opinione, campo nel quale le fondazioni hanno messo a punto tecniche di ricerca che sono all'avanguardia a livello mondiale;
- *Cooperazione con l'estero*. Due terzi delle spese delle fondazioni sono finalizzate alla realizzazione di progetti di cooperazione all'estero, prevalentemente, ma non solo, con i paesi in via di sviluppo. Le fondazioni dispongono per questo tipo di attività di personale altamente specializzato, parte del quale è impegnato direttamente nei paesi interessati dai progetti di collaborazione.

Per svolgere queste attività, le fondazioni sono destinatarie di *trasferimenti generici*, erogati dal Ministero degli Interni (*Globalzuschüsse*), e di *trasferimenti mirati* (*Zweckzuschüsse*), legati all'esecuzione di specifici progetti, concordati in particolare con i Ministeri federali degli esteri, dell'istruzione e della cooperazione economica.

L'*utilizzo dei fondi* - che sono ripartiti tra le fondazioni tendenzialmente in ragione della consistenza del partito di riferimento - è disciplinato dalle regole amministrative emanate dal Ministero federale degli interni di concerto con il Ministero federale delle finanze e la Corte federale dei Conti.

Entità dei contributi pubblici e controlli

La prima formale ricognizione della spesa pubblica per le fondazioni partitiche risale al 1986 quando il Governo fu richiesto dal gruppo parlamentare dei Verdi (*Grünen*) di documentare e quantificare le singole voci del finanziamento statale alle fondazioni partitiche. Infatti, si tratta di capitoli di spesa sostanzialmente sottratti alle tradizionali forme di pubblicità, a partire dalla consuetudine di indicare gli annuali aumenti del finanziamento alle fondazioni politiche in uno stadio avanzato del dibattito parlamentare sulla legge di bilancio e mai nell'originale progetto governativo di essa.

Negli ultimi anni gli stanziamenti a favore di tali organizzazioni si sono ulteriormente accresciuti: il totale del finanziamento pubblico alle fondazioni vicine ai partiti è ammontato nel 1997 a circa 322 milioni di euro. Nel 1996 tali stanziamenti erano iscritti nei capitoli di spesa relativi al Bundestag e al Ministero per la formazione, la scienza, la ricerca e la tecnologia.

La contabilità delle fondazioni non è sottoposta alle rigide regole in materia di pubblicità e di rendicontazione che sono in vigore per le finanze dei partiti anche se è prevista una competenza della Corte dei Conti federale[22].

L'unica norma vigente in materia è quella prevista dall'art. 25 della legge sui partiti (la disposizione è stata introdotta nel 1983): a norma di tale articolo sono vietate le donazioni effettuate dalle fondazioni ai partiti. Si tratta di una misura che tuttavia viene generalmente ritenuta dai critici ancora insufficiente rispetto all'esigenza sempre più avvertita in Germania di istituire reali strumenti di controllo sull'assetto finanziario e la gestione di queste organizzazioni parallele ai partiti.

Infine, un ulteriore aspetto oscuro – in quanto non oggetto di specifica disciplina legislativa – del finanziamento della politica in Germania riguarda le organizzazioni giovanili dei partiti. Anche queste infatti ricevono contributi statali e precisamente dal Bund, dai Länder e dai Comuni.

I bilanci di alcune fondazioni partitiche

Friedrich Ebert Stiftung (SPD) CHIUSURA DI ESERCIZIO 2004 (IN EURO)

Entrate		
a) <i>Finanziamenti pubblici</i>	Dai ministeri federali	100.053.163,96
	Da Länder e altri enti pubblici	2.762.723,60
	Altri	3.463.899,38
b) <i>Donazioni</i>		794.204,40
c) <i>Quote associative</i>		855.672,94
d) <i>Altre entrate</i>		5.324.156,14
TOTALE		113.253.820,42

Uscite		
a) <i>Spese obbligatorie</i>	Borse di studio	11.519.192,45
	Attività di formazione	18.461.024,08
	Cooperazione internazionale	60.659.516,63
	Pubblicazioni	0
	Progetti di ricerca	6.914.517,32
	Spese per arte e cultura	185.307,81
	Altre spese	0
b) <i>Personale</i>		0
c) <i>Spese di amministrazione</i>		12.205.955,31
d) <i>Spese per investimenti e ammortamenti</i>		3.308.306,82
TOTALE		113.253.820,42

(Fonte: Jahresabschluss der Friedrich-Ebert-Stiftung 2004)

Konrad Adenauer Stiftung (CDU)
CHIUSURA DI ESERCIZIO 2004 (IN EURO)

Entrate		
a) <i>Finanziamenti pubblici</i>	Dal governo federale	92.062.259,19
	Da Lander e altri enti pubblici	2.311.187,01
	Altri	1.580.304,03
b) <i>Donazioni</i>		409.860,86
c) <i>Quote associative</i>		1.631.955,29
d) <i>Altre entrate</i>		1.681.810,84
TOTALE		99.677.377,22

Uscite		
a) <i>Spese obbligatorie</i>	Borse di studio	9.405.119,52
	Attività di formazione	3.788.463,60
	Cooperazione internazionale	50.422.491,58
	Pubblicazioni	672.685,33
	Progetti di ricerca	43.736,39
	Sussidi ad altre Fondazioni	1.576.223,46
	Altre spese	48.287,47
b) <i>Personale</i>		25.476.055,89
c) <i>Spese di amministrazione</i>		7.686.379,64
d) <i>Spese per investimenti e ammortamenti</i>		369.176,84
e) <i>Altre spese</i>		188.757,52
TOTALE		99.677.377,22

(Fonte: *Jahresabschluss der Konrad-Adenauer-Stiftung 2004*)

Friedrich Naumann Stiftung (FDP)
CHIUSURA DI ESERCIZIO 2004 (IN EURO)

Entrate		
a) <i>Finanziamenti pubblici</i>	Dai ministeri federali	32.306.277,00
	Da Lander e altri enti pubblici	905.409,00
	Altri	3.472.559,00
b) <i>Donazioni</i>		40.000,00
c) <i>Quote associative</i>		336.985,00
d) <i>Altre entrate</i>		1.412.841,00
TOTALE		38.474.021,00

Uscite		
a) <i>Spese obbligatorie</i>	Borse di studio	3.662.868,00
	Attività di formazione	6.588.519,00
	Cooperazione internazionale	20.952.650,00
	Pubblicazioni	185.700,00
	Progetti di ricerca	562.120,00
	Spese per arte e cultura	0
	Altre spese	0
b) <i>Personale</i>		3.071.479,00
c) <i>Spese di amministrazione</i>		3.142.120,00
d) <i>Spese per investimenti e ammortamenti</i>		239.565,00
e) <i>Altre spese</i>		69.000,00
TOTALE		38.474.021,00

(Fonte: Jahresbeschluss der Friedrich Naumann Stiftung 2004)

Rosa Luxemburg Stiftung (PDS)
CHIUSURA DI ESERCIZIO 2004 (IN EURO)

Entrate	
a) <i>Finanziamenti pubblici</i>	11.852.601,91
b) <i>Donazioni/ Quote associative</i>	15.006,63
c) <i>Altre entrate</i>	46.569,46
d)	-
TOTALE	11.914.178,00

Uscite		
a) <i>Spese obbligatorie</i>	Borse di studio	2.341.235,36
	Attività di formazione	245.142,31
	Cooperazione internazionale	4.367.303,51
	Pubblicazioni	198.539,70
	Progetti di ricerca	119.533,53
	Spese per arte e cultura	608.206,87
	Altre spese	274.317,29
b) <i>Personale</i>		2.862.591,72
c) <i>Spese di amministrazione</i>		665.368,10
d) <i>Spese per investimenti e ammortamenti</i>		499.229,57
e) <i>Altre spese</i>		233.228,69
TOTALE		9.552.104,93

(Fonte: Rosa Luxemburg Foundation, *Jahresbeschluss 2004*)

Regno Unito

DISCIPLINA DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO

Nel sistema politico britannico il finanziamento pubblico ai partiti politici svolge un ruolo assolutamente marginale.

I partiti politici non hanno personalità giuridica e sono considerati organizzazioni volontarie; la loro natura giuridica ha fino ad oggi influenzato la disciplina del finanziamento pubblico. Infatti, se si escludono le forme di aiuto pubblico che si traducono principalmente nell'accesso a taluni servizi, l'unica forma di conferimento in denaro viene corrisposta annualmente ai soli partiti di opposizione[23].

Il finanziamento dei partiti di opposizione

Il finanziamento dei partiti di opposizione assume alla House of Commons tre diversi aspetti:

- contributi ai partiti di opposizione per lo svolgimento dell'attività parlamentare;
- contributi ai partiti di opposizione per le spese di viaggio;
- contributi al Leader dell'opposizione.

A partire dal 1975 la Camera dei Comuni ha introdotto un *finanziamento dei partiti di opposizione per lo svolgimento dell'attività parlamentare*[24](c.d. *Short money*, dal nome dell'allora leader della House of Commons), inteso a compensare in parte i vantaggi non solo economici che il partito di maggioranza riceve dall'utilizzo dell'apparato di governo.

I partiti di opposizione ricevono un contributo direttamente proporzionale al numero di deputati di cui dispongono e al numero di voti riportati[25].

Per calcolare l'ammontare del contributo, tre sono le operazioni che devono essere compiute:

- a) moltiplicare il numero di seggi conseguito dal partito alla Camera per una quota di sterline prefissata (nel 2006, 12.793,00 sterline);
- b) dividere il numero dei voti riportati dal partito per 200. Moltiplicare il risultato per una quota di sterline prefissata (nel 2006, 25,55 sterline);
- c) Sommare a) e b).

LA RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE ALL'OPPOSIZIONE NELLA SESSIONE
2006/07

Partiti	Contributo in base ai seggi		Contributo in base ai voti		Totale
	Seggi	$\times 12.793$	Voti/200	$\times 25,55$	
Conservative	198	2.533.014,00	43,929	1.122,386,00	3.665.400,00

<i>Lib. Democrats</i>	62	793.166,00	29, 927	764.635,00	1.157.801,00
<i>SNP</i>	6	76.758,00	2,061	52.659,00	129.417,00
<i>Dem. Unionists</i>	9	115.137,00	1,209	30.890,00	146.027,00
<i>Plaid Cymru</i>	3	38.379,00	874	22.331,00	60.710,00
<i>SDLP</i>	3	38.378,00	628	16.045,50	54.424,00
Totale	281	3.594.833,00	78,628	2.008.946,00	5.603.779,00

(Fonte: House of Commons, Standard Note SN/PC/1663, 10 luglio 2006 2001)

Nel 1993 è stato introdotto un ulteriore contributo ai partiti di opposizione per sostenere le *spese di viaggio*; tale contributo viene distribuito con le stesse proporzioni viste per il contributo annuale.

Nel 2006 la House of Commons ha a tal fine erogato 140.531,00 sterline.

Infine, la terza componente del finanziamento dell'opposizione consiste nel contributo per il *Leader del partito di opposizione* con maggiore consistenza numerica.

Nel 2006 il leader del partito conservatore ha percepito, per lo svolgimento del suo ufficio, 595.999,00 sterline.

In totale nel 2006 la House of Commons ha stanziato per il principale partito di opposizione 4.343.068,75 sterline.

Parallelamente alla Camera dei Comuni, nel 1996 anche la House of Lords ha introdotto un contributo per i partiti di opposizione (c.d. *Cranborne money*, dall'allora Leader della Camera Alta).

Lo schema è più semplice rispetto a quello applicato dalla Camera bassa, in quanto una somma prefissata spetta alla maggior opposizione (*Official Opposition*) mentre somme inferiori spettano alla seconda maggiore opposizione e, dal 1999, ai Lords indipendenti (*Cross Bench Peers*).

Per il periodo 2006/2007, sono state assegnate al partito conservatore 436.584,00 sterline; 217.982,00 sterline al partito liberale e 39.125,00 sterline agli indipendenti (per un totale di 692.691,00 sterline).

Il finanziamento indiretto ai partiti politici: l'offerta di servizi

Le leggi in materia elettorale succedutesi nel tempo (a partire dal *Representation of the People Act* del 1983) ed alcuni altri testi normativi prevedono una serie di agevolazioni per i candidati alle elezioni politiche.

Fra queste, indubbiamente, la più rilevante (prevista dal Communications Act del 2003) è la concessione, sotto la vigilanza dell'autorità di settore (Ofcom) e sulla base dei criteri da questa stabiliti, di spazi televisivi e radiofonici per la propaganda politica sia durante la legislatura (*party political broadcasts*) che durante la campagna elettorale (*party election broadcasts*). Si tratta di un sussidio pubblico indiretto valutabile tra i 3 e i 10 milioni di sterline annue, che si accompagna al divieto di acquistare ulteriori spazi televisivi per fare pubblicità.

Ulteriori agevolazioni riguardano:

- la registrazione degli elettori. Si tratta di un'attività molto costosa che la legge pone a carico delle autorità locali e non dei candidati/partiti;
- i servizi postali che vengono concessi gratuitamente per la propaganda elettorale;
- spazi in edifici pubblici per riunioni e incontri che vengono offerti ai candidati nel corso delle campagne elettorali per le elezioni nazionali, europee e locali.

DISCIPLINA DEL FINANZIAMENTO PRIVATO

La materia del finanziamento privato dei partiti politici è disciplinata dal *Political Parties, Elections and Referendum Act* del 2000 (come di recente modificato recentemente dall'*Electoral Administration Act* del 2006). La legge, oltre ad istituire un organismo indipendente di vigilanza (la *Electoral Commission*), ha introdotto oneri di registrazione dei partiti politici; ha posto obblighi contabili sui partiti, prevedendo la obbligatoria designazione al loro interno di un responsabile amministrativo; ha introdotto controlli sulle donazioni ai partiti e ai loro singoli membri, nonché sulle spese sostenute nel quadro delle campagne elettorali[26].

Finanziamenti privati possono essere erogati, a titolo di donazione, nei confronti dei soggetti individuati dalla legge come *regulated donees*[27], ossia nei confronti di membri di partiti i quali abbiano adempiuto gli oneri di registrazione, di titolari di cariche elettive e di componenti di associazioni collegate ai partiti. Tali finanziamenti sono soggetti ad un regime di pubblicità, essendone prevista l'iscrizione in un registro pubblico registro mantenuto ed aggiornato dalla *Electoral Commission*.

Le donazioni effettuate ai partiti da parte di società, imprese ed organizzazioni sindacali sono soggette al medesimo regime di pubblicità e di notifica su base annuale alla Commissione; tale obbligo si aggiunge, pertanto, a quelli previsti dal diritto societario relativamente all'indicazione nel bilancio delle imprese dei contributi erogati ai partiti[28], e alla normativa che impone ai sindacati di indicare in bilancio tutte le spese sostenute per scopi politici.

D'altra parte, l'obbligo di notifica alla Commissione si applica anche nei riguardi dei soggetti donatori, i quali devono adempiervi qualora i versamenti effettuati, non inferiori alle 200 sterline, superino nel loro ammontare complessivo, nell'arco di un anno, la soglia di 1.000 oppure di 5.000 sterline, a seconda che a ricevere tali somme siano, rispettivamente, un membro di partito o un'associazione collegata a partiti. L'onere di rendere note all'autorità di controllo i conferimenti non eccedenti le 200 sterline grava sul soggetto che li riceve.

Un trattamento analogo a quello delle donazioni è riservato dalla legge ai prestiti e mutui accesi in favore dei partiti politici, che devono essere notificati alla Commissione con riguardo al loro ammontare, alle condizioni praticate e all'identità del mutuatario.

DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLA GESTIONE FINANZIARIA

I profili concernenti i controlli sulla gestione finanziaria dei partiti politici sono disciplinati dalla già menzionata legge del 2000, che pone obblighi di tenuta dei bilanci e di ordine contabile, i quali trovano applicazione sia nella fase elettorale che durante la vita del partito. Sull'ottemperanza a tali obblighi è preposta a vigilare la *Electoral Commission*, autorità indipendente nominata dal Parlamento.

Un regime specifico, assai risalente nel tempo e aggiornato nel corso degli anni[29], vige in Gran Bretagna relativamente ai limiti di spesa dei singoli candidati al parlamento. La legge individua, a questo riguardo, le spese riconducibili all'attività elettorale e delimita il periodo rilevante durante il quale esse ricadono nelle sue previsioni; e stabilisce le soglie massime di spesa in corrispondenza delle diverse consultazioni elettorali, eccettuate quelle in cui i candidati si presentino nelle liste di partiti concorrenti all'elezione del Parlamento europeo, del Parlamento Scozzese e dell'Assemblea Nazionale del Galles. In questi casi, infatti, e limitatamente ai seggi assegnati con criterio proporzionale, tali spese ricadono nella disciplina dettata per i partiti e non per i singoli candidati.

Il limite di spesa attualmente applicato per l'elezione di un candidato al Parlamento di Westminster è pari a 7.150 sterline, a cui sono da aggiungere, rispettivamente, 7,0 oppure 5,0 *pences* per ciascun elettore a seconda che il voto sia stato espresso nel collegio di un'area urbana o rurale (*borough* oppure *county constituencies*); il limite è altrimenti di 100.000 sterline per i candidati ad elezioni suppletive.

Le disposizioni vigenti pongono, inoltre, obblighi alquanto stringenti relativamente al controllo e alla trasparenza dei rendiconti presentati dei candidati, i quali sono tenuti a designare un agente elettorale responsabile per tutti gli aspetti finanziari; questi deve, in particolare, depositare tale rendiconto alla Commissione entro 35 giorni dalla proclamazione del risultato.

Spagna

DISCIPLINA DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO

I partiti politici spagnoli sono destinatari di finanziamenti a carico sia dello Stato che delle Comunità autonome.

La normativa generale in materia di finanziamento pubblico dei partiti è stata introdotta dalla Legge organica del 2 luglio 1987, n. 3 (*Ley organica sobre financiación de los partidos políticos*) la quale individua, all'articolo 2, tre forme di finanziamento pubblico^[30]:

- il finanziamento pubblico statale ordinario, non condizionato, a carico del bilancio generale dello Stato, e attribuito annualmente ai partiti per le esigenze generali della loro attività;
- il finanziamento pubblico straordinario, conferito ai partiti a titolo di rimborso delle spese elettorali, introdotto dalla Legge organica del 19 giugno 1985, n. 5 (*Ley organica del Régimen Electoral general*);
- i contributi attribuiti ai gruppi parlamentari a carico dei bilanci interni delle Corti Generali, nonché i contributi versati ai gruppi parlamentari delle Assemblee delle Comunità Autonome, secondo le norme da queste stabilite.

Il finanziamento ordinario (o finanziamento pubblico diretto)

L'art. 3 della L.O. n. 3/1987 stabilisce che ogni anno nel bilancio statale deve essere stanziata una somma destinata a finanziare le spese ordinarie di gestione dei partiti politici rappresentati al Congresso dei deputati; infatti, in base al sistema delineato dal legislatore spagnolo, i partiti rappresentati nel solo Senato non possono accedere né al finanziamento ordinario né a quello straordinario, corrisposto in occasione delle consultazioni elettorali.

Il contributo si divide fra i partiti in proporzione al numero dei seggi e dei voti ottenuti nell'ultima elezione politica.

A tal fine 1/3 del finanziamento stanziato viene ripartito in proporzione al numero dei seggi ottenuti; 2/3 sono attribuiti ai partiti in ragione dei voti ottenuti, senza computare i voti conseguiti nelle circoscrizioni in cui il partito non abbia raggiunto la soglia minima del 3% dei voti validi espressi.

ENTITÀ DELLE EROGAZIONI STATALI PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO AI PARTITI POLITICI - ANNI 2002 - 2006 (IN EURO)		TASSO DI VARIAZIONE
2002	57.264.430 €	-
2003	57.264.430 €	+ 0%
2004	57.264.430 €	+ 0%
2005	58.409.720 €	+ 2%
2006	60.746.110 €	+ 4%

Per l'anno 2006 il finanziamento è stato così ripartito tra le diverse formazioni politiche:

FORMAZIONI POLITICHE	FINANZIAMENTO
Partido Popular	24.331.487,16 €
Partido Socialista Obrero Español	23.834.679,72 €
Partido Socialista de Cataluña (PSOE-PSC)	3.830.804,40 €
Convergencia i Unió	1.955.875,80 €
Izquierda Unida	1.776.575,88 €
Esquerra Republicana de Catalunya	1.516.109,04 €
Partido Nacionalista Vasco	1.098.993,60 €
Coalición Canaria	561.341,04 €
Iniciativa Per Catalunya-verds	491.385,36 €
Bloque Nacionalista Galero	459.745,80 €
Unión del Pueblo Navarro-Partido Popular	326.153,04 €
Chunta Aragonesista	213.235,44 €
Eusko Alkartasuna	191.231,76 €
Nafarroa Bai	158.490,96 €
Totale	60.746.109,76 €

In aggiunta alle spese ordinarie di gestione, a partire dal 2004, a seguito dell'approvazione della Legge organica 1/2003, è stato aggiunto nell'ambito del finanziamento ordinario una "assegnazione annuale per provvedere alle spese per la sicurezza nelle quali incorrano i partiti politici per svolgere la loro attività politica e istituzionale"[31].

ENTITÀ DELLE EROGAZIONI STATALI PER LE SPESE DI SICUREZZA DEI PARTITI POLITICI		TASSO DI VARIAZIONE
ANNI 2004 - 2006 (IN EURO)		
2004	3.000.000 €	-
2005	3.060.000 €	+ 2%
2006	3.121.200 €	+ 2%

Il meccanismo di distribuzione del nuovo contributo è il medesimo stabilito per le spese ordinarie (1/3 del finanziamento in proporzione al numero dei seggi e 2/3 attribuiti in base ai voti ottenuti).

Per l'anno 2006 il contributo è stato così ripartito tra le diverse formazioni politiche:

FORMAZIONI POLITICHE	FINANZIAMENTO
Partido Popular	1.250.177,76 €
Partido Socialista Obrero Español	1.224.651,36 €
Partido Socialista de Cataluña (PSOE-PSC)	196.830,84 €
Convergencia i Unió	100.494,96 €
Izquierda Unida	91.282,32 €
Esquerra Republicana de Catalunya	77.899,32 €

Partido Nacionalista Vasco	56.467,44€
Coalición Canaria	28.842,36 €
Iniciativa Per Catalunya-verds	25.247,88 €
Bloque Nacionalista Galero	23.622,24 €
Unión del Pueblo Navarro-Partido Popular	16.758,12 €
Chunta Aragonesista	10.956,24 €
Eusko Alkartasuna	9.825,72 €
Nafarroa Bai	8.143,44 €
Totale	3.121.200,00 €

Il rimborso delle spese elettorali

Il finanziamento pubblico straordinario è attribuito ai partiti politici a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute in occasione della campagna elettorale.

Preliminarmente occorre rilevare che le spese sostenute per la campagna elettorale non possono superare il limite fissato dal legislatore[32]. Tale limite di spesa viene calcolato moltiplicando una cifra data per il numero di abitanti della circoscrizione nella quale la formazione politica concorre.

Per le spese di propaganda vengono fissati due ulteriori limiti[33]:

- non si possono spendere più del 25% della somma limite per pubblicità c.d. esterna (es. manifesti);
- non si possono spendere più del 20% della somma limite per propaganda su mezzi di comunicazione privati.

Nel rispetto dei limiti di spesa prefissati, lo Stato concede il contributo per le spese elettorali, che viene calcolato in base ai risultati ottenuti. Infatti, requisito per l'accesso al rimborso è che almeno uno dei candidati del partito sia stato eletto.

L'entità del contributo - che dipende dal tipo di elezione - è stata prefissata dall'art. 175 della Legge organica 5/1985; ciò nonostante, entro i 5 giorni successivi alla indizione delle elezioni, la cifra viene aggiornata da un'ordinanza (*orden*) del Ministero dell'Economia e delle Finanze (*Ministerio de Economia y Hacienda*), sempre ai sensi della L.O. 5/1985.

Nelle elezioni politiche del 14 marzo 2004 le somme erogate sono state pari a:[34]

- 18.439,05 euro per ciascun seggio ottenuto al Congresso o al Senato;
- 0,69 euro per ciascun voto ottenuto da ogni candidato al Congresso, nelle circoscrizioni nelle quali il partito abbia conseguito almeno un eletto al Congresso;
- 0,28 euro per ciascun voto ottenuto dai candidati che siano risultati eletti al Senato.

Il limite di spesa sopra menzionato si otteneva moltiplicando per 0,32 euro il numero di abitanti della circoscrizione nella quale la formazione politica concorreva.

E' stato previsto inoltre un ulteriore finanziamento di valore pari a 0,18 euro per elettore, a titolo di contributo per le spese di invio al domicilio degli elettori di materiale propagandistico, purché il partito riuscisse ad ottenere il numero di seggi o voti sufficienti a formare un gruppo parlamentare[35].

La legge spagnola prevede la possibilità che, ai partiti che hanno ottenuto eletti nella precedente tornata elettorale, vengano corrisposti degli acconti sui contributi elettorali, sino ad un massimo del 30% della somma totale percepita nella tornata precedente.

Il resto verrà corrisposto dopo le elezioni, in parte sempre a titolo di anticipo, il resto dopo il riscontro di regolarità della Corte dei conti.

Il finanziamento indiretto ai partiti politici: l'offerta di servizi in occasione della campagna elettorale

Una serie di attività di propaganda possono essere svolte dai partiti - nel corso della campagna elettorale - attraverso l'utilizzo di mezzi pubblici. Fra queste forme di sostegno indiretto ai partiti si ricorda:

- la cessione di spazi per propaganda elettorale: i comuni devono individuare dei siti ove le formazioni politiche possano collocare manifesti (la ripartizione dei posti è effettuata tenendo conto del risultato conseguito dalla formazione nella precedente tornata elettorale);
- la cessione di locali e suolo pubblico per manifestazioni politiche;
- tariffe postali agevolate per l'invio di propaganda elettorale;
- spazi gratuiti sui mezzi di comunicazione pubblici[36].

Il finanziamento dei gruppi parlamentari

I gruppi parlamentari del Congresso e del Senato, nonché quelli delle assemblee delle comunità autonome, ricevono un contributo annuo, a carico del bilancio interno della Camera di appartenenza[37]. L'entità e le modalità di versamento dei contributi sono fissati autonomamente da ciascuna Camera, secondo le norme del proprio regolamento. Il criterio di ripartizione adottato prevede il conferimento di una somma eguale a tutti i gruppi e di una somma variabile in funzione del numero dei membri di ciascun gruppo.

A titolo indicativo si riportano nelle tabelle che seguono i finanziamenti stanziati rispettivamente dal Congresso dei Deputati e dal Senato per l'esercizio 2006.

Congresso dei Deputati

Gruppo Parlamentare	N° Deputati	Finanziamento	Quota per Deputato
---------------------	----------------	---------------	-----------------------

<i>G. Socialista</i>	164	3.326.266 €	20.282,11 €
<i>G. Popular</i>	148	3.032.845 €	20.492,20 €
<i>G. Catalán (CiU)</i>	10	502.097 €	50.209,70 €
<i>Esquerra Republicana (ERC)</i>	8	465.419 €	58.177,38 €
<i>Vasco (EAJ-PNV)</i>	7	447.080 €	63.868,57 €
<i>Izquierda Verde -IU-ICV</i>	5	410.403 €	82.080,60 €
<i>Coalición Canaria-Nueva Canarias</i>	3	373.725 €	124.575 €
<i>Mixto</i>	5	410.403 €	82.080,60 €

Senato

Gruppo Parlamentare	N° Senatori	Finanziamento	Quota per Senatore
---------------------	----------------	---------------	-----------------------

<i>G. Popular</i>	125	2.487.199,5 €	19.897,6 €
<i>G. Socialista</i>	97	1.969.195 €	20.301 €
<i>Entesa Catalana de Progrés</i>	16	432.453,96 €	27.028,3 €
<i>Senadores Nacionalistas Vascos</i>	7	265.952,52 €	37.993,2 €
<i>Catalán en el Senado de CiU</i>	6	247.452,36 €	41.242 €
<i>Senadores de Coalición Canaria</i>	4	210.452,04 €	52.613 €
<i>Mixto</i>	4	210.452,04 €	52.613 €

DISCIPLINA DEL FINANZIAMENTO PRIVATO

Premesso che circa il 90% delle entrate dei partiti politici è il frutto del finanziamento pubblico, le fonti di finanziamento privato dei partiti politici sono individuate dall'art. 2 della L.O. n. 3/1987. Si tratta di:

- quote associative e sottoscrizioni degli iscritti;
- utili delle attività svolte dal partito, rendite del patrimonio e crediti bancari;
- donazioni effettuate a loro favore da persone fisiche o giuridiche.

L'art. 5 della legge fissa alcuni limiti e disciplina le modalità di versamento dei contributi privati.

Per quanto riguarda le persone giuridiche, i contributi ai partiti politici devono essere regolarmente deliberati dall'organo sociale competente.

I partiti non possono accettare contributi (cfr. artt. 5 e 6, L.O. 3/87):

- anonimi, quando il valore totale dei contributi anonimi supera nell'anno il 5% del contributo statale ordinario^[38];
- provenienti dalla medesima persona fisica o giuridica superiori a 60.101,21 euro (10.000.000 pesetas) l'anno^[39];
- provenienti da imprese pubbliche e imprese private che abbiano rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;
- provenienti da Governi o organismi pubblici stranieri (ad eccezione dei contributi stanziati dal parlamento europeo).

L'accettazione di donazioni illegittime è sanzionata con una multa pecuniaria di valore pari al doppio della donazione ricevuta (art. 8, L.O. 3/1987).

DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLA GESTIONE FINANZIARIA

I partiti politici devono tenere dei registri contabili dettagliati, che permettano in ogni momento di conoscere la loro situazione finanziaria e patrimoniale (art. 10 L.O. 3/1987).

I partiti che ricevono contributi finanziari statali ordinari devono presentare alla Corte dei conti entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario, un rendiconto dettagliato e documentato di tutte le entrate e le spese; la Corte, entro otto mesi si pronuncia sulla regolarità dei rendiconti (art. 12, L.O. 3/1987).

La Corte può, discrezionalmente, esercitare il controllo anche sui rendiconti degli esercizi finanziari dei partiti che non beneficiano dei contributi statali ordinari.

Quanto ai rimborsi elettorali, dopo lo svolgimento delle elezioni i partiti sono tenuti a presentare alla Corte dei Conti un dettagliato rapporto sulla gestione contabile dei fondi utilizzati per la campagna elettorale. La Corte si pronuncia sulla regolarità della gestione e tale pronuncia è condizione per l'erogazione dei contributi pubblici alle spese elettorali.

LE FONDAZIONI PARTITICHE

Anche in Spagna accade che, seppur in misura minore rispetto alla Germania, i partiti politici percepiscano finanziamenti pubblici in via indiretta, attraverso fondazioni a loro strettamente legate.

Nonostante non vi sia una specifica disciplina legislativa, le fondazioni che fanno capo a partiti politici rappresentati nel Parlamento nazionale ricevono finanziamenti da strutture ministeriali per lo svolgimento delle loro attività di studio, di formazione e di cooperazione per la promozione del

sistema democratico. Nel 2005 tali finanziamenti sono stati pari a 1.950.000 euro per la cooperazione internazionale e a 5.282.370 euro per le attività di studio e formazione[40].

Il *Partito popolare* spagnolo (PP) fino al 2003 poteva contare su 6 diverse fondazioni capaci di gestire bilanci annuali per oltre 12 milioni di euro[41]. Nel 2003 cinque di esse sono state accorpate nella *Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES)*[42].

Il Partito socialista (PSOE) dispone di quattro fondazioni che promuovono in particolare la conoscenza delle scienze sociali e del pensiero socialista[43].

Stati Uniti d'America

PREMESSA

Il finanziamento della politica negli Stati Uniti è sostanzialmente finanziamento delle campagne elettorali. La relativa disciplina si caratterizza per prendere in considerazione i candidati più che i partiti e per essere incentrata sul finanziamento privato più che su quello pubblico.

La grande riforma della finanza politica negli Stati Uniti risale al 1974 e fu resa possibile da una situazione eccezionale creata dalla crescita esorbitante dei costi elettorali, che risentivano dell'esplosione della pubblicità televisiva, e dal salto di qualità nella corruzione politica (sono gli anni dello scandalo del Watergate).

Con la riforma del FECA, *Federal Election Campaign Act*, gli Stati Uniti introdussero due innovazioni assai importanti:

- regolamentarono le contribuzioni ponendo un limite alle spese elettorali (140 mila e 250 mila dollari rispettivamente per i candidati alla Camera e quelli al Senato);
- introdussero una forma di finanziamento pubblico della politica, seppur limitato alle sole campagne presidenziali.

Inoltre, l'emendamento del 1974 istituì un'agenzia indipendente, la *Federal Election Commission* (FEC), per garantire il rispetto della legge e amministrare il programma di fondi pubblici.

Senonché tale normativa non poté essere applicata, in quanto immediatamente sottoposta al giudizio della Corte Suprema che nel 1976 (sentenza *Buckley v. Valeo*) stabilì l'illegittimità, in base al principio di libertà di espressione contenuto nel Primo emendamento della Costituzione, di qualsiasi limitazione delle spese elettorali, accomunando in tal modo *speech e money*, cioè libertà di parola e libertà di spesa.

"Una restrizione alla somma di denaro che una persona o un gruppo può spendere per la comunicazione politica durante una campagna riduce necessariamente la possibilità di espressione, restringendo il numero di temi in discussione, la profondità della loro disamina e la dimensione dell'audience raggiunta. Questo avviene perché virtualmente ogni mezzo per comunicare idee nell'attuale società di massa richiede l'esborso di denaro".

L'unica eccezione ammessa dalla Corte riguardò le elezioni presidenziali, nelle quali i limiti di spesa vennero salvati solo perché vincolati all'accettazione volontaria del finanziamento pubblico da parte dei candidati.

DISCIPLINA DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO (ELEZIONI PRESIDENZIALI)

Il finanziamento pubblico riguarda le sole elezioni presidenziali, delle quali copre tutto il ciclo, dalle primarie alle elezioni generali.

I finanziamenti sono tratti dal Fondo per la campagna elettorale presidenziale (*PECF*), gestito dal Ministero del Tesoro e finanziato esclusivamente dalla decisione volontaria dei contribuenti di devolvergli parte delle tasse. In concreto, il contribuente può alla presentazione della dichiarazione dei redditi disporre che 3 dollari delle proprie tasse (6 in caso di comunione dei beni) siano trasferiti al Fondo. Tutto questo non comporta un aumento delle tasse per il singolo ma semplicemente la distrazione delle somme dal Ministero del Tesoro al Fondo^[44] (il sistema è analogo a quello per la devoluzione dell'8x1000 Irpef in Italia).

I finanziamenti pubblici resi disponibili dal Fondo vengono distribuiti in base a tre diversi criteri:

- *Primary Matching Payments*. Nella prima fase il contributo viene assegnato in base al meccanismo del *c.d. matching funds*: il finanziamento compete a quei candidati che durante la fase precedente alla *nomination* dimostrano di saper raccogliere un certo ammontare (almeno 5 mila dollari per stato, in 20 stati diversi) di piccoli contributi individuali (non superiori a 250 dollari)^[45]. I candidati che accedono ai contributi devono dichiarare di usare i fondi solo per le spese collegate alla campagna e devono rispettare i limiti di spesa loro imposti. Inizialmente il limite era di 10 milioni di dollari ma ad ogni elezione presidenziale il limite per la fase delle primarie viene alzato per assecondare i processi inflazionistici. Nel 2004 i finanziamenti pubblici per questa fase sono ammontati a \$ 28.375.506 rispetto ai \$ 62.261.374 del 2000.
- *Party Convention Grants*. In una seconda fase accedono al contributo in modo uniforme i due maggiori partiti, per lo svolgimento delle *conventions* nazionali. Teoricamente, anche altri partiti possono accedere al finanziamento delle conventions, purché alle precedenti presidenziali il loro candidato abbia ottenuto almeno il 5% dei suffragi. Nel 2004 i finanziamenti pubblici per questa fase sono ammontati a \$ 29.848.000 rispetto ai \$ 29.546.690 del 2000.
- *General Election Grants*. Infine, si ha un'assegnazione del contributo sotto forma di rimborso totale delle spese ai candidati prescelti dai maggiori partiti per la campagna elettorale vera e propria^[46].

I candidati alla presidenza degli Stati Uniti che accettano i contributi pubblici devono impegnarsi a:

- non spendere più di quanto ricevono dal Fondo. Nel 2004 il Fondo federale ha messo a complessivamente a disposizione dei candidati 149,2 milioni di dollari a fronte dei 147,7 milioni di dollari del 2000;
- e quindi, non raccogliere contributi privati (né da persone fisiche, né da comitati o PACs). Al riguardo fanno tuttavia eccezione i contributi ricevuti per un conto speciale dedicato esclusivamente alla copertura di spese legali e contabili connesse agli adempimenti previsti dalla legislazione sul finanziamento delle campagne elettorali.
- spendere i fondi solo per la campagna elettorale.

Distribuzione dei contributi pubblici in occasione di alcune elezioni presidenziali
(in milioni di dollari)

	Primary Matching		General
	Funds	Convention	
1976	\$24.789.566 (15)	\$4.149.630 (2)	\$43.640.000 (2)
1980	\$31.343.128 (10)	\$8.832.000 (2)	\$63.122.304 (3)
1984	\$36.519.405 (11)	\$16.160.000 (2)	\$80.800.000 (2)
1988	\$67.547.821 (15)	\$18.440.000 (2)	\$92.200.000 (2)
1992	\$42.862.123 (12)	\$22.096.000 (2)	\$110.480.000 (2)
1996	\$58.538.356 (11)	\$24.728.000 (2)	\$152.695.400 (3)
2000	\$62.261.374 (10)	\$29.546.690 (3)	\$147.733.452 (3)
2004	\$28.375.506 (8)	\$29.848.000 (2)	\$149.240.000 (2)

Fonte: U.S.Federal Election Commission,

(<http://www.fec.gov/press/press2005/20050203pressum/fundhistory.pdf>). Le cifre riportate sotto gli importi in dollari si riferiscono al numero di candidati/partiti che hanno ricevuto finanziamenti

DISCIPLINA DEL FINANZIAMENTO PRIVATO

Ufficialmente sono vietati i contributi diretti e le spese volte a influenzare le elezioni federali da parte di:

- società (*corporations*);
- organizzazioni sindacali;
- fornitori del governo federale;

▪ stranieri.

Peraltro, le società e i sindacati possono istituire propri comitati politici di supporto (PACs) per raccogliere contributi e quindi, poi, usare i fondi per sostenere liberamente candidati o comitati politici.

PAC (*Political Action Committee*) è il termine popolare che negli Stati Uniti indica un comitato politico istituito con la finalità di raccogliere e spendere denaro per ottenere l'elezione o la sconfitta di un candidato. Molti PACs sono rappresentativi di interessi affaristici, sindacali o comunque ideologici e devono rendicontare ogni 10 giorni alla FEC le proprie entrate e uscite.

La legge federale pone limiti alle contribuzioni individuali o da parte di enti ai candidati, ai comitati elettorali dei partiti e ai PACs.

LIMITI AI CONTRIBUTI 2005-2006

(cifre in dollari)

Donatore	Ricevente				Limiti speciali
	Comitato elettorale di un candidato	Comitati politici di supporto	Comitati di partito statali, distrettuali e locali	Comitati nazionali di partito	
Singoli individui	2.100 per elezione	5.000 all'anno	10.000 all'anno (limite combinato)(*)	26.700 all'anno	Limite biennale di \$ 101.400 (\$ 40.000 a tutti i candidati e \$ 61.400 a tutti i partiti e comitati politici di supporto)
Comitati di partito statali, distrettuali e locali	5.000 per elezione (limite combinato)	5.000 all'anno (limite combinato)	Nessun limite ai trasferimenti a comitati di altri partiti		
Comitati nazionali di partito	5.000 per elezione	5.000 all'anno	Nessun limite ai trasferimenti a comitati di altri partiti		37.300 per campagna ad un singolo candidato al Senato
Comitati politici di supporto a più candidati	5.000 per elezione	5.000 all'anno	5.000 all'anno (limite combinato)	15.000 all'anno	
Comitati politici di supporto a ad un solo candidato	2.100 per elezione	5.000 all'anno	10.000 all'anno (limite combinato)(*)	26.700 all'anno	

Fonte: U.S. Federal Election Commission,

(http://www.fec.gov/pages/brochures/fecfecsa.shtml#Contribution_Limits). (*) Il limite combinato si riferisce ai contributi complessivamente erogati ai/dai Comitati di partito statali, distrettuali e locali dello stesso stato, a meno che non possa essere dimostrata l'indipendenza dei comitati distrettuali e locali rispetto al comitato statale. Il limite si applica ai soli comitati che sostengono più candidati.

I limiti individuati dalla normativa tanto ai contributi dei privati, quanto alle spese (anche in relazione alla campagna presidenziale finanziata con denaro pubblico) incontrano tuttavia nella pratica alcuni temperamenti.

Ad esempio, la stessa *Federal Campaign Finance Law* prevede che una persona fisica o un'associazione (ad es. un PAC) possa effettuare "spese indipendenti" collegate ad elezioni federali senza alcun limite.

E' definita spesa indipendente la spesa sostenuta in modo indipendente dalla campagna ufficiale di un candidato, comunque apertamente finalizzata alla sua elezione (o alla sconfitta dell'avversario).

Per essere considerata indipendente, la comunicazione non deve essere effettuata con la cooperazione o il consenso del candidato o della sua campagna, né dietro richiesta o suggerimento degli stessi.

Se non esistono limiti a queste forme di supporto elettorale, la legge richiede che coloro che effettuano spese indipendenti registrino le spese e rendano pubbliche (presso la FEC) le risorse usate.

Ad esempio, anche grazie a quanto stabilito dalla sentenza Buckley v. Valeo, è stato possibile operare una distinzione tra:

- il denaro raccolto per la campagna elettorale e quindi speso per sostenere apertamente un candidato (c.d. *hard money*);
- il denaro raccolto dai partiti per le proprie e generali attività politiche (c.d. *soft money*).

Per garantire il rispetto della sottile distinzione fra *hard* e *soft*, prima della riforma del 2002 che ha precluso ai partiti la possibilità di ricevere *soft money*, questo genere di finanziamenti veniva utilizzato per pubblicità a carattere tematico in cui non compaiano esplicitamente parole come "vote for Bush", "elect Gore", "defeat" o "reject" (c.d. *issue advocacy*).

Grazie a questa demarcazione, i fenomeni del *soft money* (contribuzioni ai partiti avulse dalla campagna elettorale) e dell'*issue advocacy* (spese finalizzate a sostenere in modo non esplicito un candidato) hanno consentito di raccogliere e spendere cifre illimitate, e in continua crescita, nelle campagne elettorali americane degli ultimi anni.

CAMPAGNE DI RACCOLTA FONDI 1992-2000 (cifre in milioni di dollari)				
		1992	1996	2000
Democratici	<i>Hard money</i>	155.5	210.0	275.2
	<i>Soft money</i>	36.3	122.3	245.2
Repubblicani	<i>Hard money</i>	266.3	407.5	465.8
	<i>Soft money</i>	49.8	141.2	249.9
Totale		507.9	881.0	1236.1

La tornata elettorale del 2004 è stata la prima in cui la riforma del 2002 ha trovato applicazione. Mentre i Comitati elettorali nazionali democratico e repubblicano hanno raccolto complessivamente più finanziamenti rispetto alle precedenti elezioni anche tenendo conto del "soft money" vietato nel 2004, i Comitati elettorali di entrambi i partiti per le elezioni di ciascuna camera del Congresso hanno invece visto diminuire l'entità dei finanziamenti ricevuti.

La tabella che segue pone a raffronto il finanziamento complessivo del 2004 (solo "hard money") con quello delle due precedenti tornate elettorali ("hard" + "soft" money):

Finanziamento dei partiti nazionali (*National Party Fundraising*)

	Federal Only 2003-2004	Federal 2001-2002	Nonfederal 2001-2002	Total 2001-2002	Federal 1999-2000	Nonfederal 1999-2000	Total 1999-2000
DNC	\$394.41	\$67.5	\$94.56	\$162.06	\$124.0	\$136.56	\$260.56
DSCC	\$88.66	\$48.39	\$95.05	\$143.44	\$40.49	\$63.72	\$104.21
DCCC	\$93.17	\$46.44	\$56.45	\$102.89	\$48.39	\$56.7	\$105.09
RNC	\$392.41	\$170.1	\$113.93	\$284.03	\$212.8	\$166.21	\$379.01
NRSC	\$78.98	\$59.16	\$66.43	\$125.59	\$51.47	\$44.65	\$96.12
NRCC	\$185.72	\$123.62	\$69.68	\$193.30	\$97.31	\$47.30	\$144.61

(cifre in milioni di dollari)

Legenda:

DNC = *Democratic National Committee*

DSCC = *Democratic Senatorial Campaign Committee*

DCCC = *Democratic Congressional Campaign Committee*

RNC = *Republican National Committee*

NRSC = *National Republican Senatorial Committee*

NRCC = *National Republican Congressional Committee*

Fonte: U.S. Federal Election Commission,
(<http://www.fec.gov/press/press2005/20050302party/Party2004final.html>)

DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLA GESTIONE FINANZIARIA

La legge federale obbliga i comitati dei candidati, i comitati dei partiti e i PACs a redigere rendiconti periodici sul denaro raccolto e sul suo impiego.

Ad esempio, i candidati devono identificare tutti i PACs e i comitati di partito che contribuiscono alla loro campagna nonché ogni persona fisica che effettui donazioni per più di 200 dollari all'anno.

Sul rispetto della legge vigila la *Federal Election Commission* (FEC).

LA RIFORMA DEL MARZO 2002 E LE PRESIDENZIALI DEL 2004

Per contenere l'esplosione dei costi delle campagne elettorali (il costo totale delle elezioni per il congresso e per le presidenziali del 2000 è stato di oltre 3 miliardi di dollari[47]) e, soprattutto, per moralizzare la vita politica americana colpita anche dalle implicazioni politiche dello scandalo Enron, il 27 marzo 2002 il Congresso degli Stati Uniti ha approvato la legge 107-155 (Bipartisan Campaign Reform Act, BCRA, *An Act to amend the Federal Campaign Act of 1971 to provide bipartisan campaign reform*).

La riforma mira a bandire le contribuzioni c.d. soft – cioè finalizzate alle attività di partito più che alla campagna elettorale e quindi illimitate e ammesse anche per le società e i sindacati – e a restringere gli "issue ads", cioè i messaggi volti a criticare o lodare un candidato per la posizione assunta su uno specifico tema, senza affermare esplicitamente la volontà di vederlo sconfitto o vittorioso. Questi ultimi vengono infatti vietati nei 60 giorni che precedono le elezioni, quando consentano l'identificazione di uno specifico candidato. Inoltre, la riforma impone ai gruppi che spendono in pubblicità televisiva più di 10.000 dollari l'anno di rendere noti i propri finanziatori.

In occasione delle elezioni presidenziali del 2004, i candidati dei due maggiori partiti hanno ricevuto ciascuno \$ 74.6 milioni di fondi pubblici per condurre la loro campagna elettorale generale ed hanno raccolto ulteriori \$ 21 milioni per spese legali e contabili connesse alla competizione elettorale[48]. Per le "conventions" convocate per la loro nomina, i candidati hanno ricevuto \$14.9 milioni ciascuno, mentre le due commissioni ospitanti delle città in cui le "conventions" hanno avuto luogo hanno raccolto complessivamente \$ 142.5 milioni a sostegno delle attività congressuali.

In aggiunta alla spesa sostenuta dai candidati e dai congressi di partito, la Commissione elettorale federale ha calcolato una ulteriore spesa pari a \$ 192.4 milioni, complessivamente sostenuta da singoli individui, partiti ed altri gruppi in diverse attività volte a perorare la vittoria o la sconfitta di un candidato. Questa spesa è qualificata come "indipendente" dall'iniziativa dei candidati e come tale non soggetta a limiti.

Tabelle di raffronto sul finanziamento statale diretto ai partiti politici

Sono riportati i dati relativi al finanziamento statale annuale ai partiti politici. Sono esclusi i rimborsi elettorali, i contributi ai gruppi parlamentari e le indennità parlamentari. Per gli Stati Uniti d'America si fa esclusivo riferimento al finanziamento della campagna elettorale presidenziale.

FRANCIA

	Modello (centrale, decentrato, locale)	Il modello di finanziamento della politica è centrale. Ad un contributo annuale si accompagnano rimborsi in occasione delle elezioni. Di seguito si farà riferimento al solo contributo annuale.
	Erogatore/i	Governo (sulla base dei risultati elettorali e della rappresentanza parlamentare dei partiti che gli viene comunicata dagli uffici di presidenza dell'Assemblea nazionale e del Senato)

PUBBLICO (contributo annuale)	Parametri di calcolo	Il contributo annuale si divide in due parti uguali che vengono destinate ai partiti in base a due distinti criteri: 1) voti conseguiti al primo turno delle ultime elezioni per il rinnovo dell'Assemblea nazionale (previa presentazione di candidati in almeno 50 circoscrizioni); 2) rappresentanza parlamentare.
	Limiti	L'entità totale del contributo annuale da destinare al finanziamento dei partiti è fissata nella legge finanziaria.
	Controllo	La legge esclude il controllo sui partiti politici della Corte dei conti. In ogni caso i partiti devono tenere una contabilità particolare e i rendiconti annuali - previa certificazione di due revisori dei conti - devono essere depositati presso la <i>Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques</i> che provvede alla pubblicazione sommaria nel Journal officiel. Se vengono riscontrate irregolarità il partito perde il diritto al contributo per l'anno successivo.
	Finalizzazione	Non è prevista alcuna finalizzazione dei finanziamenti pubblici ai partiti politici
	TOTALE	Lo stanziamento per il contributo statale annuale ai partiti politici è invariato dal 1995 ad oggi ed è attualmente pari a 80.264.408 euro. Tuttavia negli anni successivi al 2000, in applicazione alle disposizioni introdotte per favorire le pari opportunità tra uomo e donna nell'accesso alle cariche elettive, lo stanziamento non è stato mai integralmente versato ai partiti a causa delle sanzioni finanziarie inflitte per mancato rispetto dell'obbligo della parità. Al riguardo, l'ammontare effettivo del finanziamento pubblico ai partiti politici per il 2006 risulta essere di 73,48 milioni di euro.

GERMANIA

FINANZIAMENTO	Modello (centrale, decentrato, locale)	Il modello di finanziamento della politica è centrale. Infatti, la legge che disciplina il finanziamento ai partiti è una legge federale (la legge sui partiti del 31.01.1994); la domanda di finanziamento deve essere presentata, anche dai partiti che si caratterizzano per essere rappresentativi di un solo Land, al Bundestag. Lo stesso Bundestag procede all'erogazione del contributo che può essere assegnato alla federazione nazionale del partito (per i contributi che seguono le elezioni politiche o europee) o alle federazioni locali (per i contributi che seguono le elezioni nei 16 Lander). Il modello è quindi centrale anche se il finanziamento giunge direttamente dal centro nelle sedi locali dei partiti.
	Erogatore/i	Bundestag
	Parametri di calcolo	Il finanziamento pubblico è commisurato a due fattori: 1) voti conseguiti nelle ultime elezioni (politiche, europee, nei Land). Vengono riconosciuti 0,85 euro per ogni voto valido (fino a 4 milioni di voti) e poi 0,70 euro per ogni voto ulteriore; 2) Entità del finanziamento privato: 0,38 euro per ogni euro che il partito riceve come donazione o a titolo di iscrizione da una persona fisica.

PUBBLICO	Limiti	Il finanziamento pubblico incontra due limiti: 1) il finanziamento pubblico complessivo non può superare 133 milioni di euro (limite assoluto); 2) il finanziamento pubblico al singolo partito non può superare l'importo annuale dell'autofinanziamento (limite relativo).
	Controllo	Ogni anno il partito deve presentare al presidente del Bundestag un rendiconto (le cui voci sono rigidamente individuate dalla legge), accompagnato da una relazione giustificativa firmata da un revisore. Il Presidente presenta annualmente la relazione sull'evoluzione della situazione finanziaria dei partiti. Spetterà poi alla Corte federale dei Conti il compito di verificare che il Presidente del Bundestag, nella sua qualità di amministratore dei fondi erogati dallo Stato, abbia provveduto al rimborso delle spese elettorali.
	Finalizzazione	Non è prevista alcuna finalizzazione dei finanziamenti pubblici ai partiti politici (diversa è invece la disciplina della fondazioni partitiche).
	TOTALE	Nel 2005 132.507.468,57 euro

REGNO UNITO

FINANZIAMENTO PUBBLICO	Modello (centrale, decentrato, locale)	Il finanziamento pubblico - se si escludono alcuni servizi messi a disposizione dallo Stato nel corso delle campagne elettorali - è limitato ai contributi concessi ai partiti di opposizione rappresentati in Parlamento. Il modello di finanziamento è centrale.
	Erogatore/i	House of Commons House of Lords
	Parametri di calcolo	Il finanziamento pubblico ai partiti di opposizione è di tre tipi: a) finanziamento ai partiti rappresentati in Parlamento (in percentuale ai seggi e i voti riportati); b) contributo per le spese di viaggio; c) contributo per il Leader dell'Opposizione
	Limiti	L'ammontare del finanziamento pubblico ai partiti di opposizione è il frutto di una serie di operazioni matematiche. Ogni anno vengono fissati - dalle Camere - alcuni parametri economici che costituiranno la base di calcolo.
	Controllo	I controlli riguardano principalmente la fase della campagna elettorale. Ai candidati vengono infatti imposti dei massimali di spesa. I partiti che percepiscono i finanziamenti hanno obblighi di rendicontazione e sono tenuti a pubblicare i propri bilanci.
	Finalizzazione	In linea di principio il contributo ai partiti di opposizione è finalizzato allo svolgimento dell'attività parlamentare così come finalizzato è anche il contributo per le spese di viaggio. In assenza di puntuali controlli, tale vincolo non ha tuttavia effetti pratici.
	TOTALE	Nel 2006 la House of Commons ha stanziato per i partiti d'opposizione 5.603.779,00 sterline; la House of Lords 692.691,00 sterline.

SPAGNA

FINANZIAMENTO PUBBLICO	Modello (centrale, decentrato, locale)	Il modello di finanziamento della politica è misto: i contributi corrisposti dallo stato centrale concorrono infatti con quelli delle Comunità autonome. Di seguito si farà riferimento ai soli contributi statali. Questi sono di tre tipi: a) contributo annuale ordinario; b) rimborso di spese elettorali; c) contributo ai gruppi parlamentari.
	Erogatore/i	a) Governo, sulla base dei risultati elettorali e della rappresentanza parlamentare; b) Governo, sulla base dei risultati elettorali; c) Parlamento
	Parametri di calcolo	Il contributo annuale è ripartito: - per 1/3 in base alla rappresentanza parlamentare; - per 2/3 in base ai voti riportati nelle ultime elezioni generali.
	Limiti	L'entità totale del contributo annuale da destinare al finanziamento dei partiti è fissata nella legge finanziaria.
	Controllo	I partiti devono tenere una contabilità che viene verificata annualmente dalla Corte dei conti. La Corte è competente anche per la verifica delle spese sostenute in campagna elettorale: il rispetto della normativa accertato dalla Corte è presupposto per l'accesso al rimborso statale.
	Finalizzazione	Non è prevista alcuna finalizzazione del contributo statale annuale ai partiti politici
	TOTALE	Nel 2006 il contributo annuale ordinario ai partiti politici è stato pari a 60.752.000 euro. In aggiunta, i contributi ai gruppi parlamentari nei due rami del Parlamento ammontano rispettivamente a euro 8.968.238 (Congresso dei deputati) e 5.823.157 (Senato), per un totale di euro 14.791.395.

STATI UNITI D'AMERICA

FINANZIAMENTO PUBBLICO (elezioni)	Modello (centrale, decentrato, locale)	Il finanziamento pubblico della politica è limitato al finanziamento della campagna elettorale presidenziale. Il modello è quindi centrale con i contributi finanziati attraverso un fondo che raccoglie il denaro destinato volontariamente dai contribuenti - all'atto della dichiarazione dei redditi - a questa specifica finalità.
	Erogatore/i	Governo - Ministero del tesoro Federal Election Commission (FEC)
	Parametri di calcolo	Il finanziamento pubblico segue le tre diverse fasi della campagna per le presidenziali e dipende dalle disponibilità del Fondo: 1) nella prima fase il finanziamento spetta ai candidati che dimostrino di saper raccogliere un certo ammontare di piccoli contributi individuali; 2) nella seconda fase vengono finanziati i partiti per lo svolgimento delle conventions; 3) infine vengono rimborsate tutte le spese elettorali dei candidati ufficiali alla presidenza.
	Limiti	Il limite al finanziamento pubblico della campagna presidenziale è dato dalle disponibilità del Fondo.

presidenziali)	Controllo	I candidati che volontariamente accettano i contributi pubblici per la campagna presidenziale devono: - rispettare i limiti di spesa loro imposti; - rinunciare a raccogliere contributi privati. Sul rispetto di queste regole vigila la Federal Election Commission (FEC).
	Finalizzazione	I fondi pubblici devono essere utilizzati esclusivamente per la campagna elettorale presidenziale.
	TOTALE	Nelle presidenziali del 2004 il contributo è stato di circa 206 milioni di dollari a fronte dei 238 milioni di dollari del 2000.

[1] Per consentire l'applicazione della disposizione i candidati devono - all'atto della presentazione della candidatura - indicare il partito politico al quale si collegano (cfr. art. 9, loi 88-227).

[2] Nel 1990 era prevista una soglia del 5% dei suffragi ma il Consiglio costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale percentuale ritenendola troppo elevata in ordine alla necessità di far accedere al finanziamento anche realtà politiche emergenti o minoritarie.

[3] Le sanzioni finanziarie sono applicabili ai partiti per i quali la differenza tra il numero di candidati di ciascun sesso, per le elezioni legislative, supera il 2 % del numero complessivo dei candidati. Per favorire l'uguaglianza di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive, la legge n. 88-227 (modificata dalla legge n. 2000-493 del 6 giugno 2000) dispone all'art. 9-1 che : "Se la differenza tra il numero di candidati di ciascun sesso collegato ad un partito supera il 2 % del numero totale di candidati in occasione delle ultime elezioni legislative, l'ammontare accordato alla formazione è diminuito di una percentuale uguale alla metà di questa differenza rapportata al numero totale dei candidati. Tale diminuzione non è applicabile ai partiti e ai gruppi politici che abbiano presentato candidati esclusivamente nei territori d'oltre mare qualora lo scarto tra i candidati di ciascun sesso non sia superiore a 1".

[4] Sénat de la République. Rapport législatif concernant le *Projet de loi de finances pour 2006: Administration générale et territoriale de l'État* (<http://www.senat.fr/rap/a05-104-1/a05-104-116.html>)

[5] Per le elezioni presidenziali si fa riferimento all'art. 3 della legge n. 62-1292 del 6 novembre 1962, modificato da ultimo dalla legge organica n. 2006-404 del 5 aprile 2006.

[6] Il Décreto n. 2005-1114 del 31 agosto 2005 prescrive che "l'ammontare del plafond delle spese elettorali per l'elezione dei deputati nei dipartimenti e

nella collettività territoriale di Siant-Perre-et-Miquelon è moltiplicato per il coefficiente 1,18" (art.1) .

[7] Cfr. art. L52-11-1, Codice elettorale.

[8] Cfr. 8ème Rapport d'activité (2004) *CCFP - Commission nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques*.

[9] La Commissione è un'autorità amministrativa indipendente composta da tre membri del Consiglio di Stato, tre magistrati della Corte di Cassazione e tre magistrati della Corte dei conti, nominati, su proposta del presidente dell'organo di appartenenza, per un periodo di 5 anni.

[10] *Commission Nationale des comptes de campagne et des financements politiques* Publication générale des comptes des partis et groupements politiques au titre de l'exercice 2004 (Annexe au J.O. no 149 de Jeudi 29 juin 2006).

[11] cfr. *Commission Nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)* Publication générale des comptes des partis et groupements politiques au titre de l'exercice 2004 (Annexe au J.O. no 149 de Jeudi 29 juin 2006).

[12] *Ibidem*.

[13] Ai sensi dell'art. 19°, comma 3 si fa riferimento ai voti ottenuti in occasione delle ultime elezioni politiche e europee, nonché delle ultime elezioni dei parlamenti dei Lander.

[14] In base all'art. 18, comma 3, nn. 1 e 2 spettano 0,85 euro per i primi 4 milioni di voti e 0,70 euro per gli ulteriori voti (si fa riferimento ai dati contenuti nella colonna n. 2).

[15] In base all'art. 18 , comma 3 n. 3, spettano 0,38 euro per ogni euro di auto finanziamento (si fa riferimento ai dati contenuti nella colonna n. 3).

[16] Il dato si ottiene sommando le cifre della colonna 4 con quelli della colonna 5.

[17] Ai sensi dell'art. 18 (2) sono erogabili massimo 133. milioni di

[18] In base all'art. 18 comma 5 l'entità del finanziamento pubblico a favore di un partito non può superare la somma complessiva delle entrate autonome da esso conseguite in un anno. La somma dei finanziamenti concessi a tutti i partiti non può superare il limite assoluto.

[19] Ai sensi dell'articolo 19a, comma 6 la liquidazione del finanziamento spettante per i voti conseguiti nelle elezioni ai parlamenti di Land viene effettuata a favore della relativa federazione del partito per un importo di 0,50

euro per ciascun voto ottenuto (non si considerano le eventuali decurtazioni derivanti dal rispetto dei limiti assoluto e relativo). La liquidazione della restante quota del finanziamento viene effettuata a favore della federazione nazionale del partito e per i partiti regionali a favore della federazione di Land. L'ammontare spettante alla federazione nazionale del partito è calcolata per differenza: differenza fra somma da erogare e somma attribuita al livello regionale del partito (col. 9 - col. 10).

[20] Noto fino al 17 luglio 2005 come PDS.

[21] La richiesta di finanziamenti statali da parte delle forze politiche in base all'articolo 18, comma 5 della Legge sui partiti è limitata all'importo delle entrate derivanti dal finanziamento privato.

[22] Nel settembre del 2001 la Corte dei conti federale ha accusato il partito dei GRÜNEN di aver corrisposto compensi eccessivamente elevati ai collaboratori della fondazione, assumendo illegittimamente come parametro i livelli tariffari dell'ovest in luogo di quelli dell'est, più contenuti.

Inoltre, la corte ha avanzato il sospetto che, pagando degli ingenti costi di affitto di locali di proprietà del partito per riunioni ed attività della fondazione, quest'ultima abbia in realtà illecitamente finanziato le casse dei verdi tedeschi.

[23] Si segnalano a margine le forme di finanziamento pubblico costituite dalle cosiddette "*policy development grants*", previste dal *Political Parties, Election and Referendum Act* del 2000 (art. 12) ed erogate dalla *Electoral Commission*. Si tratta di finanziamenti erogati in specifica corrispondenza di iniziative di politica generale adottate dai partiti ed incluse nei loro programmi. L'ammontare complessivo dei fondi stanziati ogni anno per tali finanziamenti è attualmente pari a 2.000.000,00 di sterline; i criteri in base ai quali ha luogo la distribuzione di questi fondi sono stati determinati nello *Elections (Policy Development Grants Scheme) Order* del 2002 (S.I. 2002/224).

[24] I partiti i quali richiedono l'erogazione dei fondi (Short Money) devono depositare presso il Clerk della House of Commons (che la riceve nella sua veste di Accounting Officer) una certificazione redatta da un revisore contabile in cui si attesti che i fondi saranno utilizzati esclusivamente per l'attività parlamentare. La questione della effettiva operatività di tali accorgimenti è stata tuttavia sollevata in ambito parlamentare in molteplici occasioni.

[25] Accedono al contributo i partiti che abbiano almeno 2 rappresentanti alla House of Commons ovvero un solo rappresentante ma almeno 150.000 voti.

[26] Pare utile segnalare come la materia sia suscettibile di ulteriori sviluppi normativi, dal momento che una commissione sul finanziamento dei partiti politici, presieduta da Sir Phillips, è stata insediata nel marzo del corrente anno e dovrà presentare la propria relazione conclusiva entro il dicembre 2006.

[27] Cfr. lo *Schedule* n. 7 del *Political Parties, Elections and Referendum Act* del 2000.

[28] A tal fine il *Companies Act* del 1985 è stato modificato dal *Political parties, Elections and Referendum Act* del 2000, prevedendosi che le donazioni effettuate nei confronti di partiti politici, e superiori nel loro ammontare alle 5.000 sterline, siano soggette alla preventiva autorizzazione degli azionisti.

[29] La legislazione risale al 1883, segnatamente al *Corrupt and Illegal Practices Act*; in materia sono intervenute, tuttavia, le disposizioni della già richiamata legge del 2000.

[30] Il 27 giugno 2002, il Parlamento spagnolo ha approvato la Legge organica 6/2002, sui partiti politici, che ha sostituito la precedente Legge n. 54 del 1978. Il Capo IV della nuova legge, dedicato al finanziamento dei partiti, fa salva la disciplina contenuta nella Legge organica n. 3/87 (art. 13, co. 1 "La financiación de los partidos políticos se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos").

[31] La Legge organica 1/2003, per la garanzia della democrazia nei comuni e la sicurezza dei consiglieri locali, ha così modificato l'art. 3 della L.O. n. 3/1987 ed ha anche aggiunto un nuovo articolo 4, prevedendo l'esclusione dai finanziamenti pubblici per le formazioni politiche delle quali facciano parte persone già condannate per reati di terrorismo, considerate illegali in base all'articolo 9 della Legge organica 6/2002, sui partiti politici.

[32] Cfr. artt. 131 e 175, L.O. 5/1985, *del régimen electoral general*.

[33] Cfr. artt. 55 e 58, L.O. 5/1985.

[34] I dati sono contenuti nell'*Orden* del *Ministerio de Hacienda* del 21 gennaio 2004.

[35] Le spese sostenute per l'invio postale di propaganda elettorale non vengono computate al fine del rispetto del limite generale di spesa.

[36] La ripartizione degli spazi è effettuata dalla *Junta Electoral Central*. Si ricorda che in Spagna le formazioni politiche non possono acquistare spazi pubblicitari televisivi (né sulle televisioni pubbliche né su quelle private). La sola pubblicità concessa è quella presso le radio private.

[37] Cfr. art. 28, *Reglamento del Congreso de los Diputados*; art. 23, *Reglamento del Senado*.

[38] E' attualmente all'esame della Commissione Affari Costituzionali del Congresso una proposta di legge organica presentata da *Esquerra Republicana de Catalunya*, che intende modificare la legge organica 3/1987, eliminando le donazioni in forma anonima ai partiti. La Corte dei Conti aveva

più volte espresso la necessità di sopprimere tale tipologia di contributi per rendere maggiormente trasparente il finanziamento delle formazioni politiche. Sull'opportunità di procedere ad una riforma della legge vigente sembra ormai registrarsi il consenso di quasi tutte le forze politiche. Cfr. *El País*, 9 giugno 2006, "*El PSOE desbloquea la reforma de la ley de financiación de partidos*".

[39] Durante la campagna elettorale il contributo che ciascuna persona (fisica e giuridica) può elargire al partito non deve superare i 6.010,12 euro (1.000.000 pesetas).

[40] Cfr. *Resolución* del 6 luglio 2005, de la *Secretaría de Estado de Cooperación Internacional* e la *Resolución* del 23 febbraio 2005. de la *Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural*.

[41] Le fondazioni legate al partito popolare erano: Cánovas del Castillo, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, Fundación Popular Iberoamericana, Fundación de Estudios Europeos, Humanismo y Democracia, Instituto de Formación Política.

[42] Nel 1999, nel corso del XIII Congresso del partito il leader José Maria Aznar ha annunciato la volontà di fondere le fondazioni per dare vita ad una sola grande fondazione sul modello della fondazione tedesca intitolata a Konrad Adenauer (cfr. *El País*, 12 ottobre 2000). La fusione del 2003 ha escluso solo la *Fundación Humanismo y Democracia*. Il Presidente della Fondazione FAES è José Maria Aznar.

[43] Le fondazioni elencate nel sito web del PSOE sono: *Fundación Sistema*, *la Fundación Jaime Vera*, *la Fundación Pablo Iglesias* e *la Fundación Ramón Rubial*. <http://www.psoe.es/ambito/fundaciones/links/index.do>

[44] Le somme raccolte non potranno essere utilizzate per finalità diverse dalle elezioni per la Presidenza. Per una ricognizione complessiva sul meccanismo di finanziamento della campagna elettorale presidenziale cfr. <http://www.fec.gov/pages/brochures/pubfund.shtml> .

[45] Non vengono presi in considerazione i contributi dei comitati dei partiti e dei PACs.

[46] Potrebbe accedere anche il candidato di un terzo partito purché alle elezioni precedenti abbia conseguito almeno il 5% dei suffragi.

[47] Nel 1996 era stato di 2,2 miliardi di dollari e nel 1992 di 1,8 miliardi di dollari.

[48] Fonte: *Federal Election Commission*, comunicato stampa del 3 febbraio 2005, riassuntivo delle spese relative alla campagna elettorale presidenziale del 2004 (<http://www.fec.gov/press/press2005/20050203pressum/20050203pressum.html>).